

## CLIV

## TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1906

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — Comunicazioni — Congedi — votazione a scrutinio segreto — Il senatore Quarta svolge un'interpellanza al ministro di grazia, giustizia e dei culti, per sapere che cosa vi sia di vero circa le agitazioni che i giornali annunziano essersi fatte in parecchi collegi giudiziari, come in quelli di Genova, Siracusa, Catania, e se e quali provvedimenti intenda egli prendere — Risposta del ministro — Dichiarazioni del senatore Quarta e replica del ministro di grazia, giustizia e dei culti — L'interpellanza è esaurita — Presentazione di disegni di legge — Si approvano senza discussione i disegni di legge: « Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali » (N. 412); « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolanze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione » (N. 413); « Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario » (N. 427) — Discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 408) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Carafa D'Andria ed il ministro degli affari esteri — I capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie, e gli articoli del disegno di legge sono approvati senza osservazioni — Chiusura di votazione — Si approvano senza discussione lo « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 415); lo « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 435) e l'assestamento degli « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 431) — Risultato di votazione — Avvertenza del Presidente.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia, giustizia, e dei culti, degli affari esteri, delle finanze, della guerra, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi, dell'agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Comunicazioni.**

PRESIDENTE. Dal Ministero dell'interno mi è pervenuta la seguente comunicazione, di cui prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Roma, 20 dicembre 1906.

« Ai sensi dell'art. 295 della legge comunale e provinciale mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei RR. decreti di scioglimenti dei Con-

sigli provinciali e comunali e di proroga dei termini per la ricostruzione dei Consigli stessi, riferibilmente al mese di novembre 1906.

« Unisco le relazioni ed i RR. decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Il ministro  
« GIOLITTI »

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno di questa comunicazione.

Ora do lettura al Senato della seguente lettera:

« 23 dicembre 1906.

« Eccellenza,

« Ho dato partecipazione ai parenti tutti del compianto principe di S. Elia, di quanto la E. V. si degnò comunicare col foglio 12 corr. n. 1319-3113.

« In nome dell'intera famiglia e particolarmente di mia suocera, principessa di S. Elia, di mia moglie, duchessa di Gela, unica figlia dell'estinto, e mio, ho l'onore di esprimere alla E. V. i più vivi ringraziamenti per le belle parole che si degnò pronunziare in memoria di Lui, e per l'invio della copia del resoconto assicurandola che viva resterà in noi la gratitudine per la parte presa al nostro dolore dalla E. V. e dall'alto Consesso. Con perfetta osservanza e massima considerazione ho l'onore di dichiararmi

« Della E. V.

« Dev.mo

« Capitano CARLO TRIGONA

« Duca di Gela

#### Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Ponsiglioni chiede un congedo di tre settimane per motivi di salute; il senatore Rossi Luigi di giorni tre per motivi di salute; il senatore Oddone di giorni cinque pure per ragioni di salute.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intenderanno accordati.

#### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Spese straordinarie militari per l'esercizio finanziario 1906-907:

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907:

Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Milano l'ex-fortino di porta Vittoria in detta città:

Proroga del termine assegnato dalla legge 25 giugno 1905, n. 260, sulla conservazione dei monumenti.

Prego il senatore, segretario Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Svolgimento dell'interpellanza del senatore Quarta al ministro di grazia, giustizia e dei culti, per sapere che cosa vi sia di vero circa le agitazioni che i giornali annunziano essersi fatte in parecchi collegi giudiziari, come in quelli di Genova, Siracusa, Catania, e se e quali provvedimenti intenda egli prendere.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo « Svolgimento dell'interpellanza del senatore Quarta al ministro di grazia, giustizia e dei culti, per sapere che cosa vi sia di vero circa le agitazioni che i giornali annunziano essersi fatte in parecchi collegi giudiziari, come in quelli di Genova, Siracusa, Catania, e se e quali provvedimenti intenda egli di prendere ».

Ha facoltà di parlare il senatore Quarta.

QUARTA. (*Segni di attenzione*). Signori Senatori. Non ho che a dire poche parole a svolgimento della mia interpellanza.

Mi è parso che l'attuale e dolorosa condizione, nella quale è da qualche tempo gran parte della magistratura, abbia origine e si mantenga per un equivoco, che è perciò urgente dissipare.

Intende l'onorevole Guardasigilli impedire, o, come altri disse, reprimere lo svolgimento del Congresso dei magistrati?

Io non lo credo per una duplice ragione.

In primo luogo, perchè non mi par possibile si voglia interdire ai magistrati l'esercizio di un diritto, che lo Statuto consente a tutti i cittadini, il diritto cioè, di riunirsi ed insieme discutere tutto quello che possa riguardare la loro posizione, la loro carriera, l'interesse del Corpo al quale appartengono; quale diritto viene anche pei magistrati riconosciuto, e sotto una speciale forma disciplinato dall'articolo 189 dell'ordinamento giudiziario.

In secondo luogo, perchè la costituzione del Congresso è sorta sotto la luce del sole, ad esso hanno aderito bassi, alti ed altissimi magistrati, i Comitati e Sottocomitati si sono composti, ed hanno agito sotto gli occhi di tutti; il Comitato centrale si è anche recato a fare atto di omaggio ai ministri di grazia e giustizia del tempo, e questi, se non vi hanno aderito, non pare che abbiano apertamente riprovato il Congresso, ma lo hanno, non fosse altro, tollerato. Or sarebbe certamente inopportuno e sconveniente volere oggi impedire e soffocare lo svolgimento di un Congresso, contro la cui costituzione veruna obiezione non era mai stata fatta.

Son sicuro di appormi al vero, ritenendo invece, che si debba, e l'onorevole Guardasigilli voglia, nello interesse stesso della magistratura, prevenire e provvedere a che non si trasmodi, non si ecceda, non si esorbiti, sia per la sostanza che per la forma, da quei confini che già furono segnati nel programma che venne pubblicato, ed entro i quali era ed è, in ogni caso, imprescindibile, che si abbia a svolgere l'azione del Congresso, e dei Comitati e Sottocomitati.

Che se questo è veramente, come suppongo, l'intendimento dell'onorevole ministro, io mi permetto raccomandargli, che voglia richiamare l'attenzione degli illustri Capi dei collegi giudiziari, perchè vedano se, anzichè rimanere estranei, spettatori indifferenti, non paia loro più conveniente, intervenire là dove lo stimino utile per dare quei consigli, e quei suggerimenti, che possono essere dettati dalla loro saviezza e prudenza, affinchè lo svolgimento del Congresso e l'azione dei Comitati segua, sotto quella forma calma e decorosa, che è designata dallo articolo 189 dell'Ordinamento giudiziario, e che io reputo sia necessario debba osservarsi nello interesse di tutti, e per l'alto prestigio della Magistratura.

Ad ogni modo, il voto che io esprimo si è che l'onorevole Guardasigilli, voglia dire chiaro e netto il suo pensiero, sicchè possa aversi una norma sicura, e possa ritornare la calma nella Magistratura, alla quale io mi onoro di appartenere da più che quarant'anni, dedicandole, come le dedicherò sempre con passione, tutte le mie povere forze; e Dio sa che cosa non avrei fatto, e che cosa non farei per

risparmiarle e per far cessare quelle agitazioni e tribolazioni, nelle quali da parecchi giorni si travaglia. (*Approvazioni*).

**Presentazione di progetti di legge  
e di documenti.**

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per: « Provvedimenti a favore dell'ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato ed inviato agli Uffici.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sul « contratto di lavoro nelle solfate di Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti documenti: 1° l'accordo intervenuto fra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia per la repressione del contrabbando delle armi e munizioni nel mar Rosso, nel golfo di Aden e nell'Oceano Indiano firmato a Londra il 13 dicembre 1906; 2° l'accordo tra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia concernente l'Etiopia firmato a Londra il 13 dicembre 1906; 3° la relazione sulla utilizzazione a scopo d'irrigazione delle acque del Gash nella colonia Eritrea.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della comunicazione di questi documenti.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione della interpellanza del senatore Quarta

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guardasigilli.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti. (Segni di attenzione).*

Non posso dissimulare al Senato la mia sorpresa per lo svolgimento dell'interpellanza dell'onor. senatore Quarta, imperocchè egli ha svolto un'interpellanza che non ha presentato e non ha svolta quella che aveva presentato.

Non debbo che dar lettura al Senato del testo della interpellanza presentata: essa suona così: « per sapere che cosa vi sia di vero circa l'agitazione che i giornali annunziano essersi fatta in parecchi collegi giudiziari, come in quello di Genova, Siracusa, Catania, e se e quali provvedimenti intenda egli prendere ».

A questa interpellanza, io, che non ho facile la parola (*si ride*), e non ho pronti i mezzi per parlare estemporaneamente, era solamente preparato a rispondere; all'altra, no. Sono colto perciò alla sprovvista; non potevo assolutamente supporre che il senatore Quarta si fosse limitato a chiedermi se io consentissi o no al Congresso, se avessi intenzione di proibirlo o di permetterlo. Solo per ragioni di cortesia consento anche a rispondere a questa verbale interpellanza fatta oggi, ma debbo incominciare con l'interpellanza scritta, perchè, quella, secondo me, stabilisce la premessa per venire all'altra che può essere considerata come conseguenza.

Il senatore Quarta saprà, come sa il Senato, gli spiacevoli fatti avvenuti a Genova: io ne ebbi un'impressione enorme e non debbo nascondere al Senato nè i fatti come con precisione sono avvenuti, nè i miei apprezzamenti. La sera del 16 dicembre corrente il giornale la *Tribuna* pubblicava il seguente telegramma:

« Il Sottocomitato distrettuale di Genova, esaminato il progetto di legge della riforma giudiziaria presentato da S. E. il ministro Gallo, ritenendo che, salvo per alcune disposizioni di secondaria importanza, il progetto nelle sue linee generali costituisce una nuova delusione e un nuovo pericolo, che non risponde ai bisogni dell'amministrazione della giustizia e della magistratura, peggiora le condizioni degli uditori, degli aggiunti, dei pretori e dei cittadini ren-

dendo lentissima la carriera già troppo lunga senza un reale corrispettivo e miglioramento, e con la richiesta di maggiori sacrifici peggiora le condizioni dell'Alta magistratura con una apparente e dilazionato aumento di stipendio, viola i diritti acquisiti fra l'altro con la fusione della magistratura giudicante con la magistratura inquirente, non provvede al decoro necessario della magistratura; fa voti che il progetto di legge sia radicalmente modificato; che nel prossimo congresso tra i fini da conseguire sia esplicitamente posto il miglioramento economico da ottenere anche separatamente da qualunque altra riforma, ed immediatamente, perchè indispensabile per ogni provvedimento che miri a rendere la nostra magistratura degna di un popolo civile ».

Questa notizia era preceduta dall'altra concepita così: « I magistrati del distretto di Genova in numero di oltre 50 consiglieri di Appello, aggiunti giudiziari e uditori, si sono radunati nel pomeriggio per discutere sul disegno di legge presentato da S. E. il ministro Gallo. Dopo animata discussione hanno votato ad unanimità il seguente ordine del giorno ».

Dopo di avere lavorato lunghi mesi per la elaborazione di alcuni disegni di legge a beneficio del personale della magistratura, di avere con l'ausilio dei miei colleghi assegnati due milioni e mezzo quasi di aumenti di stipendi, di aver segnate le più larghe garanzie e franchigie alla magistratura stessa, quell'ordine del giorno così intempestivo e così ingiusto mi parve veramente tale da scoraggiare chiunque in Italia voglia accingersi a migliorare le istituzioni del proprio Paese, e le condizioni di coloro che le incarnano! Ebbi la speranza, la illusione, che la notizia non fosse vera; colsi l'occasione che il senatore Pagano il 17 dicembre svolse un disegno di legge sulla competenza delle Cassazioni, e non nascosi il mio rammarico, ed il mio sdegno per la stampa che aveva certamente adulterato le deliberazioni dei magistrati di Genova, ed aveva cercato di diminuire il prestigio della magistratura, perchè certamente non può restare saldo il prestigio dell'ordine giudiziario quando si inventano intenzioni e disposizioni nel ministro e nel disegno di legge che non sussistono, e quando, saltando ministro e Parlamento, si fanno voti allo stesso Corpo giudiziario costi-

tuito in Congresso, come se al di sopra ed al di fuori dei poteri costituiti si possa concepire una Assemblea costituente di magistrati. (*Benissimo — Approvazioni*).

Quel giorno fu per me un giorno di dolore: per lunga consuetudine di vita, per intimo sentimento di riverenza, per la profonda coscienza dell'alta sua missione sociale, ho sempre amato e stimato, amo e stimo la magistratura come la più nobile tra le più nobili istituzioni dello Stato.

Quello di Genova mi parve un segno di decadenza e profondamente me ne afflissi. (*Bene — Approvazioni*).

E la notizia non era interamente vera, per quanto non fosse interamente falsa. Con un comunicato ai giornali di Genova del 19 dicembre veniva fatta la seguente rettifica:

« Alcuni magistrati ci inviano codesto comunicato con preghiera di pubblicazione, perchè nè il merito dell'ordine del giorno che si dice votato nel Sotto-comitato dei magistrati, nè la riprovazione che da qualche giornale si è mossa al detto ordine del giorno, come quello che non era conforme al programma del congresso o assolutamente indecoroso, siano condivisi da coloro che pure intervenendo o si assentarono, o dissentirono, o non parteciparono al voto. Importa che la S. V. voglia rettificare il comunicato che le è stato fatto in questo senso:

1° Che 43 e non 50 furono i magistrati che su 70 erano presenti al congresso;

2° Che 5 o 6 dei convenuti si assentarono;

3° Che non tutti gli intervenuti condivisero il pensiero espresso nell'ordine del giorno;

4° (Noti bene il Senato). Che nessuna votazione, con nessuna forma, fu fatta, tranne quella di ritenersi l'ordine del giorno approvato in quella seduta, nè era possibile, avuto riguardo alla confusione e al tumultuoso andamento della seduta ».

Questa nuova notizia diminuì di intensità il voto, dapoichè limitò il numero di coloro che lo emisero, ma aumentò certamente la responsabilità, la quale diventò maggiore, in coloro che vi rimasero.

Concepite voi una assemblea di magistrati la quale non sia capace di votare un ordine del giorno e che dia per avvenuta una votazione non avvenuta? Immaginate voi la sor-

presa del pubblico nel vedere l'aula giudiziaria, dove deve amministrarsi serena la giustizia, convertita in uno spettacolo di tanta baraonda? Dobbiamo constatarlo, lo scandalo non poteva essere maggiore. Sono lieto però di comunicare al Senato che l'alta magistratura genovese non assunse la responsabilità di quel fatto: si riunì in assemblea generale, a norma dell'articolo 189 dell'ordinamento giudiziario testè indicato dal senatore Quarta, ed emise unanimemente, presenti tutti i consiglieri, compresi quei pochi che avevano preso parte alla precedente riunione, una deliberazione concepita in questo senso: mi duole il dover leggere al Senato due pagine di scritto, ma non posso farne a meno, perchè non credo che debba restare sotto l'accusa, che si rileva chiara, manifesta da quei due comunicati ai giornali, la magistratura genovese che ha così nobilmente riparato.

« La Corte d'appello di Genova riunita in assemblea generale, dopo avere udito gli schiarimenti di alcuni suoi componenti che presero parte alla riunione dei magistrati tenuta testè in questa città per discutere il progetto di legge di ordinamento giudiziario presentato dal ministro al Parlamento: ritenuto che i componenti di questa Corte abbiano pienamente giustificata la loro condotta in quella adunanza, constatata d'altra parte con rammarico che da altri magistrati intervenuti si volle ritenere come approvato un ordine del giorno neppure sottoposto a regolare votazione, e lo si volle comunicare alla stampa quale espressione della magistratura di tutto il distretto: ritenuto che nessuno può arrogarsi la rappresentanza della magistratura stessa poichè la medesima spetta soltanto all'assemblea dell'ordine convocata nei modi e nei casi previsti dal vigente ordinamento giudiziario, e ciò a prescindere che gli intervenuti in quella adunanza non costituivano la rappresentanza numerica dei magistrati di questa città: la Corte deplora, così nella forma come nella sostanza, l'ordine del giorno che fu considerato come approvato da quella assemblea, poichè se è certamente lecito ai magistrati singoli o riuniti in Comitato di esaminare il progetto di legge, di far pervenire al Ministero e alla Commissione parlamentare i loro voti e le loro rimostranze per tutto quanto credono lesivo dell'interesse particolare o generale della magistratura, non può d'altra parte

consentirsi l'esprimere la loro opinione se non in termini misurati, e molto meno può essere lecito investire l'opera del ministro, (e qui mi permetta il Senato che tralasci alcune frasi), il quale ha avuto solo il fermo e reale proposito di rialzarne le sorti morali e materiali e mantenerne alta la dignità e l'indipendenza, cosa che risulta pur all'evidenza dall'insieme della proposta riforma d'ordinamento giudiziario».

Ebbene, io prendo occasione dalla lettura di questa deliberazione, da questo distacco tra gli alti ed i bassi ed infimi gradi della magistratura, per ricavarne che non tutta la magistratura si può confondere, e che il fenomeno avvenuto in questi ultimi giorni deve essere circoscritto nei suoi più ristretti limiti, nei suoi più angusti confini.

Oltre del fatto di Genova null'altro è avvenuto in Italia. Nessuna agitazione la quale sia stata scomposta o tumultuosa può deplorarsi. Sono avvenute delle riunioni di magistrati a Catania, a Milano, a Napoli, con molta calma e con molta serenità. Hanno esaminato il disegno di legge, hanno nominato delle Sotto-commissioni perchè riferissero all'assemblea generale, per prendere poi definitive deliberazioni. A Siracusa i magistrati riuniti in assemblea hanno fatto un voto, che mi hanno trasmesso e che io terrò nella dovuta considerazione.

Sicchè posso affermare al Senato che, meno il fatto isolato di Genova, in nessun'altra parte d'Italia la magistratura ha seguito l'esempio d'inconsulte proteste. Essa si agita, ed è nel diritto di agitarsi quando l'agitazione si limita alla discussione e alla presentazione di voti.

L'agitazione furiosa è tutta fittizia: si trova solamente nelle colonne dei giornali di opposizione. (*Ilarità*).

Che cosa io sono divenuto in questi ultimi giorni non lo so! Un giorno sono Nerone, un giorno sono Amleto. Con la massima indifferenza mi sbalzano dall'uno all'altro di questi due eroi classici del dramma umano. Mi fanno diventare Amleto dopo avermi detto Nerone, per avere il gusto di farmi dichiarare incerto e indeciso, dopo avere avuto il gusto di farmi dichiarare feroce! Ma evidentemente non sono stato nè l'uno nè l'altro. Mi diverto la sera a leggere i giornali: non trovo in essi una notizia che sia vera.

È falso, per esempio, che il procuratore del

Re di Roma mi abbia presentato le sue dimissioni, o che abbia a me manifestato l'intenzione di presentarle: quell'egregio uomo può farne testimonianza. Falso che due sostituti procuratori del Re siano stati esonerati da me dalla carica di segretari della Commissione consultiva, perchè da che mondo è mondo non si può esonerare da un ufficio chi non lo ha. Non erano segretari, quindi non si potevano esonerare. Falso che io abbia trasmesso una circolare telegrafica ai procuratori generali del Re per impedire che i magistrati venissero a Roma. Falso che io abbia fatto una circolare con la quale volevo impedire ai magistrati di riunirsi nelle aule giudiziarie. È vero solamente che io feci una circolare, richiamandone una precedente dell'onorevole Taiani del 1886, relativa all'obbligo della residenza dei pretori e dei giudici. Avrò inviato questa circolare per impedire che i magistrati venissero a Roma? Non lo so: certamente l'ho fatta nell'interesse dei servizi giudiziari, perchè non è possibile, in qualunque tempo e per qualunque ragione, che si lascino vuote le sedi delle preture e dei tribunali, e che si sospenda o s'intralci così l'amministrazione della giustizia.

Non mi lascio arrestare dall'emettere certi provvedimenti, necessari al regolare funzionamento della giustizia, dal timore di giudizi che potrebbero esser dati dai malevoli, come non posso tacere che se avessi avuto la coscienza che nessuno dei magistrati si sarebbe allontanato dalla sua residenza, non avrei avuto nessuna ragione di richiamare in vigore la circolare dell'onorevole Taiani.

Dunque tengo ad assicurare il Senato che nessuna agitazione degna di nota è avvenuta, meno quella di Genova, e che l'equivoco di cui parlava il senatore Quarta non sta nel sapere se il ministro sia o pur no favorevole al Congresso, se il ministro si opponga o no alla discussione dei suoi disegni di legge, se il ministro voglia vietare o no ai magistrati di portare la critica ai suoi progetti: l'equivoco sta in questo, nel credere che ci sia un conflitto fra il ministro e la magistratura, mentre non vi è altro che un pio desiderio dei giornali perchè questo conflitto sorga, e l'assoluta ripugnanza da parte mia, e credo anche da parte dei magistrati, che questo conflitto possa sorgere.



Debbo esser grato al senatore Quarta di aver presentato la sua interpellanza, perchè una interpellanza presentata da lui, che è uno dei pochi altissimi magistrati, apprezzato universalmente per il suo ingegno e per la sua cultura, può significare, anzi suona sicuramente, una rivendicazione della dignità del corpo da parte di chi ha il diritto di riassumerlo e rappresentarlo, e nello stesso tempo un monito a tutti coloro che senza alcuna ragione e senza cognizione di causa, e solo a fine di provocare una agitazione politica, si occupano di queste questioni.

Eccomi ora a rispondere brevissimamente al senatore Quarta relativamente al congresso.

Quando ebbi l'onore di assumere l'ufficio di ministro si presentò a me una frazione di un comitato ordinatore di un congresso tra i magistrati; ebbi una lunga conferenza coi tre magistrati che da me furono ricevuti. Da questa lunga conferenza sorse l'accordo fra noi che non fosse opportuno in quel tempo convocare il congresso, e che si dovesse sospendere a tempo indeterminato. Da quel giorno fino ad oggi io non ho visto più alcuno; nessuno si è più presentato a me per sapere se il congresso si dovesse tenere o no, se la sospensione concordata prima si dovesse togliere oppure no; quindi nulla ho più saputo: ho letto solamente in alcuni giornali che io volevo ad ogni costo proibirlo, ed in altri che volevo permetterlo. Secondo il colore dei giornali io l'ho proibito e l'ho permesso; però la verità è che siccome nessuno è venuto da me per avere pareri e consigli e non ho mai avuto occasione di dire precisamente la mia opinione. E questa mia opinione forse era diversa prima del fatto di Genova: dopo il fatto di Genova è un poco mutata. Perchè si possa consigliare ed incoraggiare un congresso di magistrati è mestieri che si abbia la maggiore guarentigia e malleveria dai magistrati stessi che non venga menomamente compromesso il decoro del corpo della magistratura; che si sappia tassativamente qual'è il suo scopo; e che si giudichi prima sulla sua opportunità. Chi si è presentato a me? Chi mi ha offerte queste guarantigie? Chi mi ha date le occorrenti malleverie? Chi me ne ha dimostrata l'opportunità e l'utilità? Nessuno.

Ora io, se durante la mia amministrazione

non posso permettere che venga violato o diminuito il diritto alla libera discussione, non posso contemporaneamente permettere con leggerezza che per atti inconsulti possa abbassarsi il livello della dignità di questa altissima funzione dello Stato qual'è la magistratura. La mia responsabilità sarebbe gravissima nell'un caso e nell'altro. (*Benissimo*).

Ed è appunto qui il nodo della questione; la libera discussione.

Ma chi ha mai pensato che i miei disegni di legge non si dovessero discutere anche dagli stessi magistrati? Ma chi ha mai supposto che io fossi così geloso dell'opera mia da impedire agli interessati, a coloro che precisamente sono oggetto del disegno di legge, di poterlo liberamente criticare e censurare come hanno fatto a Siracusa, come si apprestano a fare a Catania, a Napoli, a Milano? Io non ho nessuno amore di paternità per le singole disposizioni del disegno di legge. Ho l'amore della paternità per i concetti fondamentali, e il primo tra essi è quello del miglioramento del personale della magistratura. Quindi se in modo diverso, con gli stessi mezzi, mi si offrisse la maniera di contentarli ancora di più, io sarei più lieto degli stessi magistrati. Ma lo crederebbe il Senato? Fino ad oggi non ho ricevuto alcun voto, meno quello del tribunale di Siracusa. Ciò che cosa significa? Che nell'attuale pacifica agitazione c'è sotto un elemento perturbatore che insinua di saltare il ministro e le Commissioni parlamentari e di costituire la magistratura come un corpo chiuso, che respiri coi suoi polmoni, che si muova ed operi coi suoi arti, senza controlli ed autorizzazioni esteriori, e senza riconoscere menomamente l'autorità di quel potere esecutivo che è costituzionalmente responsabile di fronte al Parlamento ed al Paese. (*Approvazioni*).

Si riuniscano, adunque, mediante le assemblee generali, i magistrati di ogni grado e di ogni luogo; discutano, studino, ed io non avrò nessuna difficoltà di esaminare le loro critiche, per quanto acerbe, le loro censure, per quanto molteplici.

Ma chi avrebbe mai pensato che a Genova fosse avvenuto quello che è avvenuto, che, cioè, senza aver letto il disegno di legge, cosa che risulta dallo stesso verbale della seduta, si fosse detto tanto male del disegno di legge stesso con la predisposizione di fare l'opposizione per

l'opposizione, e si fosse persino trascurato qualunque esame sommario e superficiale? E tutto questo perchè? Parliamoci chiaro, poichè tutto il resto è un pretesto, perchè non sono soddisfatti dei mezzi finanziari e delle disposizioni sulla autonomia.

Come uomo di Governo, ho il dovere di parlar franco di fronte al Parlamento. Queste sono le ragioni per le quali si sono agitati incompotamente quelli di Genova, e si agitano compostamente tutti gli altri esercitando un loro diritto.

Ebbene credo indispensabile dovere di lealtà dichiarare che quanto ai mezzi finanziari io di nulla posso disporre oltre quello di cui ho disposto; e che tutte le agitazioni sono inutili appunto perchè non posso andare più oltre. È bene che in questo momento ciò si sappia. Ne avrei il desiderio, ma non ho il modo, la possibilità di attuarlo.

Questo non toglie che si possa rimaneggiare il mio organico in guisa che se contiene qualche difetto possa essere corretto, se presenta qualche imperfezione, possa essere eliminata, e se c'è qualche categoria di magistrati che non ne sia soddisfatta, si possa con gli stessi mezzi finanziari, trovar modo di soddisfarla. Ma se ciò è possibile, cioè quando sarà dimostrato che un diverso organico, ed a questa sola condizione non avrò alcuna difficoltà a consentire, non disturbi menomamente l'organismo e l'economia delle giurisdizioni stabilite nel disegno di legge. Su questo punto è bene intenderci.

L'organismo di qualche altra amministrazione può tollerare un organico del personale fatto con una certa indipendenza di criteri, perchè è possibile poi far funzionare l'organismo dell'amministrazione in base all'organico del personale: che vi sia in una amministrazione un capo divisione, invece di un capo sezione, od un capo sezione invece di un segretario, è cosa indifferente, sicchè si può non tener presente, nel far l'organico, l'organismo fisso, impalato dell'amministrazione, ma questo si può piegare sino ad un certo punto anche secondo i bisogni dell'organico del personale.

Ma si può dir lo stesso dell'organico giudiziario?

Questo è necessariamente la conseguenza dell'organismo delle giurisdizioni; non si può

rendere incompleto un grado di giurisdizione solo per migliorare la condizione del personale nell'organico giudiziario: tutte le possibili agevolazioni, tutte le possibili considerazioni favorevoli perchè l'organico giudiziario risponda agli interessi, ai bisogni dei magistrati, ma purchè non venga menomamente toccato l'organismo delle giurisdizioni: io non posso mettere un giudice dove è necessario ci sia un consigliere d'Appello o un consigliere d'Appello dove è necessario un consigliere di Cassazione; il numero dei magistrati è quello che è richiesto dalle giurisdizioni e dai bisogni che ogni grado di giurisdizione presenta; non è da modellarsi sull'organico del personale, ma viceversa. Così vi sono delle amministrazioni le quali possono non avere una base molto larga, ma nell'organico giudiziario è necessario, siccome la giurisdizione pretoriale è la più estesa, che la base sia larga; ed ecco qual'è una delle difficoltà.

Le promozioni nei primi stadi della magistratura non possono essere molto rapide e celeri. Ciò non toglie che si possa provvedere nel modo migliore. Del resto è incontestabile che col mio disegno di legge il personale della magistratura venga di gran lunga avvantaggiato. Ho stabilito stipendi di 4 e 5 mila lire per i giudici, di 6 mila lire per i vice-presidenti, di 7 ed 8 mila lire per i consiglieri di Corte d'appello, di 9 e 12 mila per i consiglieri di Cassazione. Si dice solamente che questi stipendi maggiori vengono neutralizzati dal rallentamento della carriera. Io ho fatto tutti i calcoli; ho visto che, secondo il mio disegno di legge, i magistrati di merito voleranno; coloro che debbono solamente procedere per anzianità, avranno su per giù quasi la stessa condizione di oggi; solo la differenza è per gli aggiunti giudiziari; ebbene, su questo punto si cercherà, si tenterà, dentro i limiti del possibile, di provvedere. E perchè ci sono le Commissioni parlamentari? Ci sono appunto per questo. Si presentino i voti concreti e le proposte precise, o al ministro o alla Commissione parlamentare, e, se sarà possibile soddisfarli, saranno soddisfatti.

L'altro punto è l'autonomia; e qui è mestieri che io parli chiaro e netto. C'è oggigiorno uno stuolo di giovani i quali credono che l'autonomia della magistratura debba significare



assoluta sottrazione alla vigilanza ed al controllo del potere esecutivo. Dicono infatti che io non sia un uomo moderno, appunto perchè non accettò questo, che, secondo loro, è un ideale moderno: auguro a quei giovani, che la pensano così, di studiare, di essere imbevuti di idee moderne come lo sono io, e posso dirlo senza modestia. Senonchè è risaputo che il pensiero precorre sempre l'azione: forse nel pensiero scientifico esiste e si vagheggia quest'ultima organizzazione della magistratura, ma ancora non pare che le condizioni reali ed effettive della società possano permettere che ciò avvenga. Chi è responsabile di fronte al Parlamento e di fronte al Paese dell'esercizio della funzione giudiziaria e delle conseguenze dell'esercizio di essa, deve avere anche i modi limitati e ristretti di poter prevenire e di poter riparare: prevenzione e riparazione che sono state ridotte ai minimi termini nelle ultime leggi, e che io riduco ancora di più nei disegni di legge che ho testè presentati.

Ma dicono: questo controllo deve farlo la stessa magistratura. Rispondo io: certi progressi sociali non è possibile che si facciano per salti, è mestieri che si attuino per gradi. Comprendo che forse si arriverà in un avvenire più o meno lontano a questo punto; ma si deve anche comprendere che l'autonomia non s'impone, l'autonomia si ispira; l'autonomia non si dispone per legge, l'autonomia è corollario di un dato grado del processo delle pubbliche istituzioni e di date condizioni della pubblica educazione. Lo stesso avviene di tutti i progressi sociali; se le condizioni reali non si prestano non possono attuarsi; e se sono l'effetto di concetti astratti e squilibrati, e non prodotti dalle vere condizioni della società, durano poco e si torna subito indietro con gravissimi perturbamenti. Del resto il magistrato è come il sacerdote, la missione del sacerdote è sacra, ma è fuor di dubbio, che la storia e le cronache molti sacerdoti segnano come simoniaci! Anche la magistratura, corpo sommatamente rispettabile ed intemerato, può avere una sparutissima minoranza che non stia all'altezza normale e che abbia bisogno di qualche freno e di qualche controllo.

Relativamente, adunque, alla autonomia non sono nè poche nè lievi le malleverie che ho stabilite, e non è possibile che se ne diano

delle altre. Io credo che nessun ministro abbia abbondato nell'abbandonare le facoltà che aveva a sua disposizione come ho fatto io nel disegno di legge che ho presentato alla Camera dei deputati.

Ed ora non mi resta altro che rispondere all'ultima parte della interpellanza del senatore Quarta. Egli faceva una differenza tra la forma e la sostanza di un congresso; è possibile che il congresso se fosse tenuto, egli diceva, con tutti gli alti magistrati avrebbe in sé garanzia di successo: io non lo so; in fatto però sinora noi non possiamo che almanaccare: anzi esistono dei precedenti, i quali fanno dubitare del possibile fondamento dell'idea del senatore Quarta. Ad ogni modo siccome sono disposto ad autorizzare tutte le riunioni di magistrati di ogni grado, e di ogni sede, ed in qualunque modo avvengano, purchè si discuta serenamente ed obbiettivamente, non credo perciò d'indugiarmi sul congresso.

I comitati e sotto-comitati di un congresso, sempre incerto e non mai deciso, corrono pericolo di trasformarsi in comitati permanenti di agitazione fra i magistrati; io non ho difficoltà a dichiarare al senatore Quarta che, se acquistassi la convinzione che i metodi di organizzazione e di propaganda di questi comitati fossero lesivi della dignità del Corpo, ne farei un giudizio severo.

Si: li giudicherei severamente: perchè una scomposta agitazione ferisce nel cuore il sentimento del paese, che vede in questa magistratura il palladio e la garanzia di ciò che hanno di più sacro i cittadini; ferisce la reputazione dei magistrati, reputazione che legittimamente li circonda e li accompagna; ferisce la pubblica coscienza, la quale vede nella magistratura e nell'esercito i due fattori principali della sua grandezza, la giustizia e la difesa nazionale; ferisce mortalmente il buon nome del Paese all'estero, perchè non è possibile il credito fuori d'Italia, quando comincia a fallire il corpo che ne rappresenta il più saldo, il più etico fondamento.

Ora, io non posso permettere che ciò avvenga sotto la mia amministrazione. I miei doveri sono svariati, sono coesistenti, ma sono divergenti, e sino a un certo punto sono quasi in conflitto tra loro; con molta buona volontà li contempererò, li eseguirò tutti con-

temperati, senza lasciarmi trascinare da fallaci impressioni, da tendenze restrittive, da insistenti timori, e adempirò tanto quelli attinenti ad assicurare una liberissima discussione, quanto quelli che attengono ad assicurare il mantenimento della disciplina; e confido che il Parlamento ed il Paese si presteranno a darmi aiuto perchè conduca in porto una riforma, la quale provvede, checchè se ne dica, e quantunque sia contrariata, al miglioramento del personale della magistratura, e alla più forte, più robusta, più sicura e più agile amministrazione della giustizia. (*Applausi prolungati*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Quarta.

QUARTA. Io per verità sono *meravigliato* della *meraviglia* dell'onorevole Guardasigilli, il quale ha detto, che io abbia svolta una interpellanza non presentata, ed abbia ommesso di svolgere la interpellanza che avevo proposta.

Che cosa domandavo nella interpellanza presentata? Che il Guardasigilli dichiarasse che cosa vi fosse di vero quanto alle agitazioni incomposte che i giornali annunziavano essersi fatte in taluni collegi giudiziari, e se e quali provvedimenti intendesse di prendere. Or quest'oggi io non ho fatto se non esporre brevisimamente, attendendo che l'onorevole Guardasigilli manifestasse che cosa vi fosse di vero in ordine alle agitazioni, che non mi pareva potessero i provvedimenti del Governo rivolgersi ad impedire o reprimere il congresso, ma che mi pareva invece i provvedimenti del Guardasigilli dovessero rivolgersi a prevenire e provvedere, a che non si trasmodasse, non si eccedesse, non si esorbitasse, tanto per la sostanza che per la forma, da quei giusti e naturali confini, che erano già segnati nel programma già a suo tempo formulato dal Comitato centrale, ed entro i quali confini dovrebbe in ogni caso, imprescindibilmente, pel decoro e pel prestigio della stessa magistratura, spiegarsi l'azione del Congresso. Dunque io non ho fatto oggi che svolgere l'interpellanza, che avevo precedentemente proposto.

L'onorevole Guardasigilli, poi, certamente per non essermi io espresso con abbastanza chiarezza, mi ha attribuito un concetto che veramente non è il mio. Io sono stato e sono ben lungi dal desiderare, che tutti gli alti magistrati aderiscano ed intervengano al Congresso,

tanto che, onorato di invito ad intervenire, non vi sono intervenuto, nè vi ho mai aderito; ho detto solo che sarebbe opportuno, che i Capi dei collegi giudiziari, pur non facendo parte del Congresso, non rimanessero estranei, spettatori indifferenti, al movimento, all'azione dei Comitati o Sotto-comitati, ma, conforme all'ordinamento giudiziario, invigilassero od intervenissero unicamente per esser larghi di consigli e di suggerimenti verso i magistrati componenti del Congresso, consigli e suggerimenti che possono essere dettati dalla loro saviezza e prudenza, ed ai quali non è mai ribelle la giovane Magistratura. Per tal modo si eviterebbero certamente quelle intemperanze e quelle incomposte agitazioni, che già si sono deplorate, e che non è impossibile si abbiano novellamente a deplorare in avvenire.

Quanto poi al contenuto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, io non posso, che dichiararmi soddisfatto; in quanto egli ha manifestata l'opinione già da me espressa, che, cioè, non si possano e non si debbano prendere provvedimenti che siano diretti ad impedire o reprimere il Congresso, ma che si possa e si debba provvedere affinchè l'azione del Congresso non trasmodi nella sostanza e nella forma, con danno e pregiudizio di tutti, ed in ispecie con danno ed offesa del prestigio della nostra Magistratura.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ho chiesto la parola solamente per dire al senatore Quarta che nè egli può fare una proposta sul Congresso nè il Senato potrebbe votarla. Quindi è bene che questa questione sia lasciata da parte. Essa sarà poi risolta dal ministro come egli, sotto la sua responsabilità, crederà meglio. Per ora non occupiamoci di questa materia; occupiamoci piuttosto dell'attuale situazione che bisogna ad ogni costo fronteggiare. E mi permetta, onorevole senatore Quarta, di concludere con una calda evocazione a lei ed a quanti qui dentro appartengono ed onorano l'ordine giudiziario: mi aiutino essi, cooperino con me, si faccia o non si faccia il Congresso; la questione del momento sta al di sopra del Congresso. Vi ha qualche cosa di più alto da garantire e tute-

lare. Si mettano essi innanzi a persuadere i pochi agitatori che è bene che non si facciano sollevare dai mestatori e dai faccendieri politici e da altri elementi perturbatori; esercitino essi, che ne hanno l'autorità, tutta la loro influenza e le cose andranno bene senza o con il Congresso. (*Approvazioni vivissime; molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non facendosi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

#### Presentazione di un disegno di legge.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Aumento di 2,700,000 lire al capitolo 65 - restituzioni e rimborsi (Demanio) - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 5 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali » (N. 412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Il termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria delle disposizioni contenute nella legge stessa, è prorogato fino al 30 giugno 1907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico; se nessuno domanda la parola, la discussione è chiusa, ed il progetto sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

#### Approvazione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolzze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione » (N. 413).

PRESIDENTE. Viene ora la discussione del progetto di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolzze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(Vedi Stampato N. 413).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare la discussione generale è chiusa, e si procederà alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1907.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1907, le agevolzze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario » (N. 427).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(Vedi Stampato N. 427).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nel personale di 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica sono aumentati:

N. 835 posti di ufficiale di 6ª classe;

N. 440 posti di aiutante di 5ª classe.

(Approvato).

Art. 2.

Le tabelle organiche allegate alla legge 11 luglio 1904, n. 344, e già modificate con le leggi nn. 345 e 346 del 9 luglio 1905, sono sostituite tutte con le nuove tabelle allegate alla presente legge. (Allegato 1).

(Approvato).

Art. 3.

I nuovi posti aumentati nell'organico, secondo l'art. 1º, sono coperti nei modi ed alle epoche indicate dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

In eccezione a qualsiasi disposizione contraria anteriore, saranno ammessi a far parte dell'Amministrazione postale-telegrafica, quelli dei candidati dichiarati idonei in soprannumero nei concorsi indetti coi decreti ministeriali 12

luglio 1905 e 13 marzo 1906, che ne faranno domanda, entro i giorni 15 dalla promulgazione della presente legge, anche se avranno superati i limiti di età fissati dai rispettivi bandi.

(Approvato).

Art. 5.

I candidati idonei in soprannumero, provenienti dal concorso bandito in luglio 1905, sono nominati alunni; quelli che provengono dal concorso bandito in marzo 1906 prendono temporaneamente il nome di aspiranti aiutanti.

Agli uni ed agli altri è applicato il trattamento di cui all'art. 7 della presente legge.

Le condizioni per la loro ammissione in servizio saranno specificate con decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 6.

Gli alunni debbono prestare servizio gratuito, a titolo d'istruzione e tirocinio, per sei mesi e gli aspiranti aiutanti per tre mesi, dalla data della loro assunzione. Gli uni e gli altri debbono accettare la residenza loro assegnata.

Sono tuttavia esonerati dal tirocinio gratuito i candidati che si trovino in attività di servizio, in qualità di aiutanti, o di agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo; essi conserveranno i rispettivi emolumenti sino al momento della loro nomina ad ufficiale di 6ª classe o ad aiutante di 5ª classe.

Il rifiuto ad uniformarsi alle condizioni stabilite dal presente articolo e dal decreto ministeriale di cui all'articolo precedente, od anche la semplice inosservanza di una qualsiasi delle condizioni medesime, costituisce motivo di decadenza dal diritto di ammissione.

(Approvato).

Art. 7.

Scaduto un anno dall'assunzione in servizio, i nuovi alunni e gli aspiranti aiutanti hanno diritto ad essere nominati, rispettivamente, ufficiali di 6ª ed aiutanti di 5ª classe, purchè abbiano serbato buona condotta e sostengano un esame pratico di servizio, il cui esito avrà influenza sulla graduatoria definitiva per la nomina ad ufficiale e ad aiutante, nei modi che

saranno determinati dal decreto ministeriale di cui al precedente art. 5.

Dopo i sei mesi, e dopo i tre, rispettivamente, di servizio gratuito, stabiliti dall'art. 6 della presente legge, gli alunni e gli aspiranti aiutanti, che non siano contemplati nella eccezione di cui al secondo alinea del precitato art. 6, fruiranno di una indennità giornaliera di L. 2.50 regolata col decreto ministeriale di cui all'articolo 5.

(Approvato).

#### Art. 8.

Gli 835 posti di ufficiale di 6<sup>a</sup> classe sono conferiti:

##### *In un primo periodo:*

a) a 226 alunni attualmente in servizio, vincitori del concorso 12 luglio 1905, con decorrenza 1<sup>o</sup> gennaio 1907; ed a 75 ricevitori ed aiutanti, appena proclamato l'esito del concorso preveduto dall'art. 146 del regolamento (lettera b), approvato con Regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

##### *In un secondo periodo:*

b) a 397 nuovi alunni da ammettersi per effetto dell'art. 4 della presente legge, e ad altri 113 ricevitori ed aiutanti, vincitori del concorso come sopra, gli uni e gli altri con decorrenza 1<sup>o</sup> gennaio 1908, purchè per i primi sia trascorso l'anno di cui all'art. 7.

(Approvato).

#### Art. 9.

Gli altri posti d'ufficiale, ancora liberi dopo le assegnazioni di cui all'articolo precedente, saranno coperti in conformità di quanto prescrive l'articolo 146 del regolamento approvato con Regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

(Approvato).

#### Art. 10.

L'esame di concorso tra ricevitori ed aiutanti, per l'insieme delle quote loro assegnate dal precedente articolo 8, sarà bandito appena approvata la presente legge, e sarà unico per tutti i concorrenti.

I vincitori di questo concorso, classificati secondo i punti riportati, saranno nominati ufficiali, contemporaneamente agli alunni del gruppo rispettivo, per la quota parte che risulti di loro spettanza.

(Approvato).

#### Art. 11.

I ricevitori ed aiutanti, nominati ufficiali insieme agli alunni assunti mentre era in vigore il regolamento 26 gennaio 1902, saranno classificati in ragione di uno dopo ogni gruppo di tre alunni.

Quelli, invece, che entrino nel secondo periodo, insieme, cioè, agli alunni assunti in forza degli articoli 4 e 5 della presente legge, saranno iscritti nel ruolo degli ufficiali nell'ordine stabilito dall'articolo 146 del regolamento approvato con Regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

(Approvato).

#### Art. 12.

I 440 nuovi posti di aiutante sono conferiti come appresso:

##### *In un primo periodo:*

c) A 34 vincitori del concorso bandito in marzo 1906, non ancora nominati aiutanti per mancanza di posti, ed a 16 sottufficiali di terra e di mare, presentemente in esperimento, con decorrenza, per tutti, dal 1<sup>o</sup> gennaio 1907.

##### *In un secondo periodo:*

d) A 243 aspiranti aiutanti, ammessi in forza degli articoli 4 e 5 della presente legge, ed a 115 sottufficiali che vi abbiano diritto per effetto della legge 19 luglio 1906, n. 372.

La nomina ad aiutante, di 5<sup>a</sup> classe dei candidati di questo stesso secondo periodo, avrà luogo, dal 1<sup>o</sup> gennaio 1908, sempre quando, a tale data, i primi 230 abbiano compiuto un anno dalla loro assunzione in servizio.

(Approvato).

#### Art. 13.

I posti di aiutante, che rimarranno vacanti oltre quelli assegnati agli aventi diritto per l'articolo precedente, saranno coperti secondo

le norme dell'articolo 149 del regolamento approvato con Regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

(Approvato).

Art. 14.

Per l'attuazione delle disposizioni sancite con la presente legge, nonchè per provvedere all'aumento del compenso per il servizio straor-

dinario nella misura che verrà stabilita con decreto Reale, a norma delle facoltà riservate all'articolo 348 del regolamento 14 ottobre 1906, n. 546, lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, è variato a seconda della tabella allegata. (Allegato 2).

(Approvato).

ALLEGATO N. 1.

TABELLE ORGANICHE

Tabella A.

I. CATEGORIA. — *Personale direttivo.*

3 Direttori generali a lire 9,000 . . . . .	L.	27,000
1 Direttore del Segretariato generale a L. 8,000 . . . . .	»	8,000
10 Capi di divisione, direttori superiori ed ispettori superiori di 1 <sup>a</sup> classe a L. 7,000 . . . . .	»	70,000
17 Capi di divisione, direttori superiori ed ispettori superiori di 2 <sup>a</sup> classe a L. 6,000 . . . . .	»	102,000
65 Capi sezione e direttori provinciali ed ispettori centrali di 1 <sup>a</sup> classe a L. 5,000 . . . . .	»	325,000
70 Capi di sezione e direttori provinciali ed ispettori centrali di 2 <sup>a</sup> classe a L. 4,500 . . . . .	»	315,000
105 Segretari, vice direttori provinciali, ispettori distrettuali, direttori delle costruzioni e direttori locali di 1 <sup>a</sup> classe a lire 4,000 . . . . .	»	420,000
190 Segretari, vice direttori provinciali, ispettori distrettuali direttori delle costruzioni e direttori locali di 2 <sup>a</sup> classe a lire 3,500 . . . . .	»	665,000
270 Segretari, vice direttori provinciali, ispettori distrettuali, direttori delle costruzioni e direttori locali di 3 <sup>a</sup> classe a lire 3,000 . . . . .	»	810,000
275 Vice segretari, vice ispettori di 1 <sup>a</sup> classe a lire 2,500 . . . . .	»	687,500
100 Id. Id. 2 <sup>a</sup> » a lire 2,000 . . . . .	»	200,000
100 Id. Id. 3 <sup>a</sup> » a lire 1,500 . . . . .	»	150,000
100 Volontari . . . . .	»	—
1 Bibliotecario e direttore del Museo postale a lire 4,000 . . . . .	»	4,000



## Tabella B.

II CATEGORIA. — *Personale amministrativo e contabile*

## Quadro I.

30	Capi d'ufficio e cassieri a lire 4,000	. . . . .	L.	120,000
125	Id. id. » 3,600	. . . . .	»	450,000
220	Id. id. » 3,300	. . . . .	»	726,000
350	Id. id. » 3,000	. . . . .	»	1,050,000
450	Ufficiali di 1 <sup>a</sup> classe	» 2,700	. . . . .	» 1,215,000
700	Id. 2 <sup>a</sup> id. » 2,400	. . . . .	»	1,680,000
800	Id. 3 <sup>a</sup> id. » 2,100	. . . . .	»	1,680,000
850	Id. 4 <sup>a</sup> id. » 1,800	. . . . .	»	1,530,000
850	Id. 5 <sup>a</sup> id. » 1,500	. . . . .	»	1,275,000
1635	Id. 6 <sup>a</sup> id. » 1,200	. . . . .	»	1,962,000
200	Alunni . . . . .	. . . . .		—
				<hr/>
6210				L. 11,688,000

Quadro II. — *Primi ufficiali ed ufficiali telegrafici.*

	Primi ufficiali	a lire 4,000.		
	Id.	» 3,600.		
16	Id.	» 3,300	. . . . .	L. 52,800
25	Id.	» 3,000	. . . . .	» 75,000
80	Ufficiali telegrafici	» 2,700	. . . . .	» 216,000
14	Id.	» 2,500	. . . . .	» 35,000
304	Id.	» 2,450	. . . . .	» 744,800
17	Id.	» 2,250	. . . . .	» 38,250
271	Id.	» 2,200	. . . . .	» 596,200
9	Id.	» 2,000	. . . . .	» 18,000
647	Id.	» 1,950	. . . . .	» 1,261,650
1	Id.	» 1,750	. . . . .	» 1,750
79	Id.	» 1,700	. . . . .	» 134,300
				<hr/>
1463				L. 3,173,750

Quadro III. — *Ausiliarie.*

50	Ausiliarie di 1 <sup>a</sup> classe a lire 1,800	. . . . .	L.	90,000
80	Id. 2 <sup>a</sup> id. id. 1,600	. . . . .	»	128,000
120	Id. 3 <sup>a</sup> id. id. 1,400	. . . . .	»	168,000
717	Id. 4 <sup>a</sup> id. id. 1,200	. . . . .	»	860,400
				<hr/>
967				L. 1,246,400

## Tabella C.

III CATEGORIA. — *Personale di ordine.*Quadro I. — *Aiutanti.*

100	Aiutanti di 1 <sup>a</sup> classe a lire 2,000 . . . . .	L.	200,000
150	Id. 2 <sup>a</sup> id. id. 1,800 . . . . .	»	270,000
250	Id. 3 <sup>a</sup> id. id. 1,600 . . . . .	»	400,000
330	Id. 4 <sup>a</sup> id. id. 1,400 . . . . .	»	462,000
1630	Id. 5 <sup>a</sup> id. id. 1,200 . . . . .	»	1,956,000
<u>2460</u>		L.	<u>3,288,000</u>

Quadro II. — *Meccanici.*

1	Capo meccanico a lire 3,000 . . . . .	L.	3,000
25	Meccanici di 1 <sup>a</sup> classe a lire 2,500 . . . . .	»	62,500
30	» 2 <sup>a</sup> id. » 2,000 . . . . .	»	60,000
<u>56</u>		L.	<u>125,500</u>

## Tabella D.

IV CATEGORIA. — *Agenti subalterni.*

## Quadro I.

65	{ Brigadieri e messaggeri di 1 <sup>a</sup> classe (63) a lire 1,800 { Commessi (2) a lire 1,800 . . . . .	L.	117,000
200	Brigadieri e messaggeri di 2 <sup>a</sup> classe a lire 1,600 . . . . .	»	320,000
600	Id. id. 3 <sup>a</sup> classe a lire 1,400 . . . . .	»	840,000
1800	Vice-brigadieri e vice-messaggeri a lire 1,200 . . . . .	»	2,160,000
1900	Portalettere e serventi di 1 <sup>a</sup> classe a lire 1,000 . . . . .	»	1,900,000
1800	Id. id. 2 <sup>a</sup> classe a lire 900 . . . . .	»	1,620,000
<u>6365</u>		L.	<u>6,957,000</u>

## Quadro II.

50	Capi squadra di 1 <sup>a</sup> classe a lire 1,500 . . . . .	L.	75,000
180	Id. 2 <sup>a</sup> classe a lire 1,300 . . . . .	»	234,000
550	Guardafili di 1 <sup>a</sup> classe a lire 1,100 . . . . .	»	605,000
360	Id. 2 <sup>a</sup> classe a lire 1,000 . . . . .	»	360,000
<u>1140</u>		L.	<u>1,274,000</u>

Il numero degli agenti subalterni di ultima classe potrà essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziare in bilancio.

## ALLEGATO N. 2.

Variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli anni finanziari 1906-907 e 1907-908.

*Esercizio 1906-907.*

Numero dei capitoli	TITOLO DELLE SPESE	Aumenti	Diminuzioni
		sugli stanziamenti primitivi	
1	Personale di carriera dell' Amministrazione centrale e provinciale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	—	87,000 »
6	Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo . . . . .	847,000 »	—
7	Assistenti e loro assimilati; telegrafisti militari; aiutanti in prova; allievi ed operai meccanici; operai in genere . . . . .	48,000 »	—

*Esercizio 1907-908.*

Numero dei capitoli	TITOLO DELLE SPESE	Aumenti	Diminuzioni
		sulle prime previsioni	
1	Personale di carriera dell' Amministrazione centrale e provinciale ed eventuali indennità ad alunni e volontari	1,196,925 »	—
8	Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo . . . . .	20,000 »	—
9	Assistenti e loro assimilati; telegrafisti militari; aiutanti in prova; allievi ed operai meccanici; operai in genere . . . . .	26,000 »	—

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 408).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(*Vedi Stampato N. 408*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Carafa d'Andria.

CARAFÀ D'ANDRIA. È sempre con molta trepidazione ch'io prendo la parola in questa assemblea. L'autorità dei colleghi i quali sono stati attori e testimoni dei grandi avvenimenti della patria, fa sì ch'io mi sento quasi audace allorchè chiedo che mi si consenta di parlare. Pure confido che a rendermi indulgenti gli onorevoli colleghi, varrà la convinzione, che a quest'ora essi hanno, di non udire da me cose ispirate ad una astiosa opposizione politica, o di vedermi agitare un turibolo innanzi al banco ministeriale. Io dirò cose che superano la critica a questo o a quel gabinetto, a questo o quel ministro.

Cominciamo dal notare un fatto, considerando quale relazione esista tra la nostra politica estera e l'opinione nazionale, e il fatto è questo che, a voler esser sinceri, una opinione pubblica in Italia non esiste, onde i ministri o quegli uomini politici che si occupano delle cose estere appaiono come i custodi d'una scienza occulta. Assai limitate le discussioni parlamentari in occasione del bilancio, poca o nulla la letteratura politica, e, come molti letterati si occupano ancora del commento al verso dantesco del *più fermo ch'era sempre il più basso* e del significato di *Pape Satan, Pape Satan Aleppo*, così la nostra letteratura politica si limita alla pubblicazione di qualche fatto inedito del '48, del '59 o del '66.

Aggiungete a questo quel lungo periodo, non

ancora chiuso, nel quale le preoccupazioni della nazione sono state tutte concentrate intorno all'agitarsi delle masse operaie, ed avrete alcuni degli elementi che hanno concorso a distrarre le correnti della pubblica opinione da quegli interessi, che dovrebbero essere considerati come vitali per l'avvenire dell'economia e dell'onore nazionale.

Da parecchi anni a questa parte i governi che si sono succeduti, enunciando il loro programma politico, hanno per le cose estere, una formula bell'e fatta che è questa: noi ci manterremo fedeli agli alleati, coltivando amichevoli relazioni con tutte le Potenze e avendo per precipuo scopo il mantenimento della pace, supremo interesse ecc. ecc.

L'opinione pubblica, occupata d'altro, accetta la formula e si guarda bene dal chiedere: ma quali vantaggi ci arrecano le alleanze? Ma sono davvero compatibili con i rapporti di sincera cordialità con le altre Potenze? Ma al mantenimento della pace a tutti i costi che cosa si sacrifica? Ma siamo noi abbastanza forti per *volere* sia pure la pace? Nulla di tutto questo. Il Paese s'adagia su quella formula, e finisce così per creare un grande partito, il più numeroso partito che esista in Italia: il partito degli indifferenti.

In queste condizioni l'uomo politico, il quale desidera di tenersi al corrente delle questioni internazionali nei rapporti con l'Italia, e di avere un'opinione personale, deve ora stare in agguato per cogliere a volo una frase del ministro che esca dalla solita formula dianzi citata, ora viaggiare, per fare osservazioni dirette nei luoghi più opportuni, o meglio ancora organizzare, per proprio conto, tutto un servizio d'informazione e di corrispondenza con qualche connazionale più serio e più illuminato, allo scopo di fornirsi di tutti quegli elementi analitici dai quali deve poi trarre la sua coscienza sintetica e sicura.

Pure oggi ci troviamo dinanzi due documenti diplomatici che vengono a rendere meno affannosa questa caccia all'opinione: essi sono i due Libri Verdi sulla Macedonia e sulla Somalia Settentrionale, presentati al Parlamento nella seduta del 30 gennaio del 1906. Prendiamoli in esame e cerchiamo di trarre da essi qualche conclusione.

Prima di tutto è bene affermare come chi

parla da questi banchi, non è tenuto a quelle riserve e a quelle circospezioni di linguaggio che sono un dovere per il ministro degli affari esteri.

Le parole di un parlamentare rappresentano opinioni per le quali non deve rispondere se non in faccia alla propria coscienza, mentre quelle del ministro assumono un carattere di ben altra gravità poichè debbono ritenersi conformi all'azione del Governo.

Apriamo dunque liberamente il Libro Verde della Macedonia.

Leggendo questo documento, anche senza portare su di esso una minuta e profonda analisi, salta subito agli occhi un fatto assai importante. Tutte le principali Potenze partecipano all'azione politica per la pacificazione della Macedonia e l'Italia deve schermire diplomaticamente e, diciamo pure la parola vera, difendersi, contro chi? Contro una Potenza alleata: l'Austria-Ungheria! Ciò risulta dai documenti. Il nostro ministro degli affari esteri, dovette superare due difficoltà, quella di non permettere che l'Italia fosse considerata come *une quantité négligeable* nelle cose d'Oriente, e quella d'ottenere che la sfera d'azione per la gendarmeria italiana fosse il *vilayet* di Monastir. E nell'una e nell'altra trattativa il nostro ministro invoca il concorso di altre Potenze, non istrette a noi da nessun vincolo d'alleanza.

Basta leggere l'indice del Libro Verde sulla Macedonia per sapere quali trattative diplomatiche occorsero a raggiungere l'assegnazione della zona chiesta dalla Italia per la propria gendarmeria, e per persuadersi che si è dovuto lottare per togliere alla Russia e all'Austria una situazione politica privilegiata nei Balcani, basta leggere due righe del *Pro memoria* presentato dal nostro Governo all'ambasciatore d'Austria-Ungheria ed all'incaricato d'affari di Russia il 3 marzo del 1905 dov'è detto... « il ty a lieu de remarquer qu'on parle, à plusieurs reprises, dans le règlement en question, de puissances intéressées, auxquelles des facultés spéciales seraient attribuées à l'égard de l'administration financière en Macédoine: si avec ces mots "puissances intéressées" on a voulu indiquer exclusivement l'Autriche-Hongrie et la Russie, une pareille conception ne saurait évidemment être admise par le Gouvernement du Roi ».

Se si paragona il punto di partenza della nostra azione (gennaio 1903) al punto al quale si era arrivati nel marzo del 1905, non si può negare al ministro Tittoni il merito d'aver con sistematica e intelligente perseveranza riportata la questione Macedone nei termini dai quali non avrebbe mai dovuto uscire.

Prima d'allora, si era da parte nostra tacitamente riconosciuto che l'Austria e la Russia fossero le potenze maggiormente interessate nei Balcani e s'era perduto il terreno acquistato fino dall'epoca della guerra di Crimea, quando il piccolo Piemonte affermò che l'Italia aveva nei Balcani degli interessi abbastanza importanti per giustificare un suo intervento armato e per essere messa, dal punto di vista del diritto, alla pari delle grandi potenze.

Mi si dirà che la vasta mente di Camillo Cavour voleva mettere sul tappeto del Congresso di Parigi la questione italiana, è vero; ma se Cavour mirava principalmente a che l'Italia fosse nata, noi, vigilando sull'altra sponda dell'Adriatico, vogliamo che l'Italia viva. Guai a noi il giorno che abbandonassimo la questione orientale nelle mani degli altri!

Dal punto di vista del diritto storico, noi, a tutelare l'integrità dell'impero Ottomano, demmo armi e sangue. L'Austria non si mosse nel '54, epoca della guerra di Crimea, e nel '77, senza bruciare una sola cartuccia, profitto delle vittorie russe e della azione del Principe di Bismarck che, dopo aver lacerato il trattato di Santo Stefano, dette all'Impero e la Bosnia e l'Erzegovina e la porta aperta verso Salonico e la polizia dei porti adriatici e la tutela delle costruzioni ferroviarie attraverso il valoroso Principato montenegrino.

La Russia seguiva il suo tradizionale programma: il testamento di Pietro il Grande diretto alla conquista di Costantinopoli.

Non era dunque permesso, quando si affermava solennemente il principio della integrità dell'Impero Ottomano, che due potenze le quali non avevano avuto altro fine se non la distruzione di questo impero, assumessero il titolo di Stati maggiormente interessati nei Balcani.

All'apertura del Libro Verde l'Austria e la Russia s'impongono, dettano la legge, consultano appena le altre potenze: quanto all'Italia si degnano qualche volta d'informarla di ciò che hanno fatto. Alla chiusura del Libro Verde

il consorzio europeo è ristabilito, e se l'Austria e la Russia conservano ancora il prestigio che viene loro dal mandato degli agenti civili, esso è neutralizzato dalla costituzione della commissione finanziaria di controllo. Insomma non si è mal lavorato per risollevarlo il prestigio del nostro paese.

In quanto all'oggetto dell'azione internazionale, diciamo pure, noi siamo assai lontani dalla mèta che è il ristabilimento dell'ordine in Macedonia.

È certo che la presenza di ufficiali europei con la facoltà di fare inchieste avrà per risultato di portare un miglioramento nella sorte di quelle popolazioni, ed è certo pure che il riordinamento delle finanze avrà un doppio effetto: quello di rendere meno vessatoria l'esazione delle tasse e quello di moralizzare, fino a un certo punto, i funzionari ottomani che saranno pagati regolarmente. Ma nè il miglioramento economico del paese, nè l'opera della gendarmeria varranno ad impedire le incursioni delle bande bulgare e greche che si riforniscono dietro il confine e neppure a spegnere gli odî di razza vieppiù eccitati da cinque anni di anarchia.

In condizioni molto meno difficili, il nuovo Regno d'Italia ha dovuto impiegare più di due anni e centomila uomini per distruggere il brigantaggio e con una sola frontiera pericolosa, quella dello Stato pontificio. Se si considera che in quella campagna il Governo italiano agiva come un sol uomo, con una sola autorità, ed ha dovuto in fine ricorrere ad una legge marziale, rinforzata da provvedimenti eccezionali, si deve nutrire poca speranza di aver presto ristabilito l'ordine in Macedonia, dove gli elementi della repressione sono eterogenei, diffidenti reciprocamente, e dove la vera forza pubblica, cioè il soldato turco, è quella che, più d'ogni altra, ha bisogno d'essere controllata.

Mi si consentano due aneddoti: Durante una mia breve dimora a Tripoli di Barberia, solevo fare, sull'imbrunire, qualche passeggiata a piedi fuori le mura. Ero sedotto dai meravigliosi tramonti e dalla visione di qualche carovana di camelli indorata da un sole di fuoco. Un tripolino m'avvertì: Badate di non indugiare, verso sera, fuori dell'abitato, e evitate di passare troppo vicino alle caserme.

— O perchè mai?

— Perchè, vedete, i soldati turchi sono poveri e qualche volta accade che fermano i viandanti e li alleggeriscono del portafoglio.

Un'altra volta, a Scutari d'Albania, mi recavo la sera a far visita a qualche console. Mi si disse: Fatevi sempre accompagnare da un servo del consolato con la lanterna, perchè se le pattuglie che incontrate la notte vi trovassero senza lanterna, vi arresterebbero e per essere rilasciato vi converrà distribuire dei *bacschisch* (mancie).

In Macedonia, dunque, vi sarà, ogni tanto qualche momento di calma apparente, dovuto sia ad esaurimento temporaneo delle forze sovversive, sia al timore che le rimostranze della diplomazia avranno saputo incutere ai Gabinetti di Atene e di Sofia. Ma non durerà. Le levate di scudi si ripeteranno ad intervalli, con relativo corteo di incendi e di stragi.

La Macedonia non sarà pacificata se non mediante un intervento militare europeo. Questo intervento non sarà nè impossibile nè improbabile un giorno.

Il ministro degli affari esteri ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che l'Italia e l'Austria-Ungheria sono d'accordo nel volere il mantenimento dello *statu quo* nella penisola Balcanica e che, se gli avvenimenti dovessero svolgersi in modo tale che lo *statu quo* avesse a mutarsi, l'Austria-Ungheria e l'Italia spiegherebbero la loro azione perchè tale mutamento avvenisse in base al principio delle autonomie nazionali.

Questo programma, al quale ogni italiano di buon senso deve sinceramente far plauso, è in contraddizione con la politica seguita finora dall'Austria-Ungheria nei Balcani e specialmente in Albania. In Albania, come in tutti i paesi d'Oriente, in Macedonia in Grecia, nell'Asia Minore ecc., la politica è qualche cosa di palese, di palpabile, si può dire corra per le vie, e chi per la prima volta si reca in qualcuna di quelle località, resta stupito udendo dalla bocca di umili persone del popolo parlare di azione delle Potenze, di amicizie, di rivalità di trattati, ecc. Ricordo sempre come nei villaggi della Tessaglia, durante la guerra greco-turca, i *palikari* conduttori d'armati, mi parlavano delle cose di Creta, delle aspirazioni elleniche e del trattato di Berlino. Gli è che in



quei paesi la politica si rivela a traverso l'azione consolare la quale è accessibile a tutti e tocca alla chiesa, alla scuola, all'ospedale, a quegli enti insomma coi quali la popolazione è in continuo, necessario contatto. E così era facile vedere come l'Austria lavorasse per stabilire il suo predominio sotto tutte le forme in Albania.

Ci auguriamo che il Governo italiano vigili costantemente a che, fra gli atti e le dichiarazioni del Governo austro-ungarico, non vi sia più contraddizione. Queste dichiarazioni importanti non eliminano il conflitto italo-austriaco nei Balcani: non fanno che trasportarlo sopra un altro campo, di aspirazioni più elevate e più umane. Non si tratta più di disputarsi le vesti insanguinate di popoli vinti, ma di lottare per imprimere a popoli liberati da una triste servitù, il suggello della propria civiltà.

Tutta l'azione dell'Italia verso i Balcani deve tendere dunque a intensificare in quei paesi la propaganda della nostra lingua e della nostra cultura e a favorirvi lo sviluppo dei nostri interessi commerciali e industriali. L'Austria pare lealmente decisa ad abbandonare il suo vecchio programma di conquista militare, e ad adottare quello tedesco di penetrazione ferroviaria ed economica. È su questo terreno che noi ci dobbiamo battere.

La Germania pare si sia riservata la conquista pacifica della Turchia asiatica, ed abbia lasciato all'Austria quella della Turchia europea,

Signori Senatori, poichè si tratta di combattere con le armi della pace, non abbiatevi in conto di uno spirito irrequieto, se incito il Governo del mio paese a prender parte decisamente e con tutte le sue forze a questa guerra.

Quando si parla di attività commerciale e industriale, il Governo italiano, che per sua natura è pigro, si riposa comodamente sull'iniziativa privata. Ora, o signori, vi sono dei paesi, e tutto l'Oriente è di questi, ove l'iniziativa privata poco o nulla può fare se non è guidata e sorretta dall'autorità del Governo. Certo il Governo non può farsi commesso viaggiatore o agente di collocamento d'ogni casa commerciale che voglia estendere i propri affari in Oriente; ma può promuovere e favorire la creazione degli organi coordinatori ed eccitatori d'ogni attività economica. Per citarvi un esempio, l'iniziativa privata ha nell'ultimo

decennio raddoppiato il movimento commerciale fra l'Italia e la Turchia, movimento che raggiunge ora i cento milioni; ma in tutto l'Impero Ottomano accanto alle banche francesi, tedesche e inglesi, che monopolizzano tutto il movimento del denaro in quel ricco paese, non vi è una banca italiana, o almeno una succursale d'una delle nostre banche.

Chi può negare che una piccola spinta del Governo avrebbe potuto riparare a questa dolorosa lacuna, e chi può misurare tutto l'incremento che la nostra attività ne avrebbe ricevuto? Ma vi è un problema di ben più vasta importanza, sul quale voglio richiamare tutta l'attenzione del Senato e del Governo, ed è la questione delle comunicazioni fra l'Italia e l'Oriente. Qualche cosa per migliorare i nostri servizi di navigazione nell'Adriatico si è fatto; ma è inutile illudersi, o signori, la bandiera austriaca batte ancora di gran lunga quella italiana nel mitico *mare nostrum*. In mezzo a difficoltà d'ogni natura e ad opposizioni accanite da parte dell'Austria si stanno, da ditte italiane, costruendo il porto di Antivari e la ferrovia da Antivari a Vir-Bazar. E io me ne compiaccio per il mio paese. Ma confesso che molto più alto sarebbe il mio compiacimento se vedessi l'attività italiana, appoggiata a viso aperto dal Governo, intraprendere una più sostanziale opera di riavvicinamento fra l'Italia e l'Oriente.

Tre mesi fa (in un discorso pubblico pronunziato in occasione della festa del Sultano) il governatore turco del *vilayet* di Salonico annunciava il fermo proposito del Governo ottomano di prolungare il tronco morto Salonico-Monastir fino a Durazzo sull'Adriatico. Ecco l'impresa che vorrei riserbata all'Italia e per assicurarsi l'attuazione della quale si dovrebbe lottare con le unghie e coi denti. Si dice che in Italia manchino e il patriottismo e i capitali; ma ciò è falso. Il patriottismo si risveglia ogni volta che un grande interesse nazionale lo eccita (e chiunque è stato fra italiani all'estero lo sa); e i capitali abbondano in modo che nella recente crisi monetaria, l'Italia ha potuto fornirne alla Germania e alla stessa Inghilterra.

Per uscire dalle affermazioni vaghe, accennerò a un fatto noto a voi tutti. Le due grandi Compagnie che per venti anni esercitarono le

ferrovie italiane, dopo l'avocazione allo Stato delle due reti, non hanno ancora deliberato intorno all'uso da fare dei rispettivi capitali sociali, che ammontano a parecchie centinaia di milioni.

Non sarebbe bella e nobile cosa, se queste Compagnie, incitate ed appoggiate dal Governo, dedicassero i loro capitali ad aprire comunicazioni dirette fra l'Adriatico e Costantinopoli, facendo ad un tempo l'interesse dei loro azionisti e una grande opera nazionale?

Insomma, se il Governo italiano si muove e l'Austria è leale verso di noi, la nostra penetrazione economica in Oriente non dovrebbe incontrare ostacoli insormontabili.

Passiamo ora a considerare brevemente le nostre cose d'Africa e particolarmente il Libro Verde sulla Somalia settentrionale. Prima di tutto, due righe di storia. Un giorno nel possedimento inglese di Berbera sbarca un somalo, proveniente da Aden, con gli occhi ispirati e un Corano sotto il braccio. Appena a terra, si dirige verso le capanne degli indigeni e viene circondato, interrogato intorno al suo viaggio e sul conto de' somali che si trovano ad Aden. Le donne gli offrono del riso bollito nel grasso di montone, gli uomini lo circondano e la parola vibrata e affascinante dell'ospite conquista la simpatia degli astanti. Quel somalo si chiama Mohammed ben Abdallah, il famoso Mullah. Dopo il pasto invita coloro che lo circondano a fare la quinta preghiera della giornata in riva al mare. Molti lo seguono. Mohammed prega con fervore. Gli altri, compiuta l'orazione rituale, tornano al villaggio ma Mohammed seguita a pregare col volto nella sabbia fino a sera. Poi ubbriaco di fede e di sole ritorna alle capanne e comincia la sua propaganda. Dice che viene dalla santa Mecca, che una sera sfinito dai digiuni e per il lungo pregare udì una voce divina che gli diceva: « Va' a riaccendere la religione di Allah nel cuore dei tuoi fratelli somali. Essi sono conquistati dai cristiani perchè non seguono la legge del Signore ». E a poco a poco eccita molti a seguirlo. Gl'Inglesi lo disprezzano, lo considerano come uno dei tanti matti, dei soliti santi che s'incontrano per tutte le viuzze delle città islamitiche. Ma Mohammed si dà alla campagna con i primi seguaci, batte e svaligia qualche carovana e mette in fuga qualche banda abissina di razziatori. Ciò vale

ad accrescere il suo prestigio presso i seguaci. Le sue forze aumentano, ma manca d'armi. Allora comincia a razzare i camelli nei luoghi dove passa, e promette tre camelli a chiunque gli porterà un fucile. Alcuni somali corrono a Gibuti a comperarne. Gl'indigeni spaventati dalla ferocia del Mullah e privi di camelli trovano più conveniente di unirsi a lui e lo seguono. Ogni giorno la sua potenza e il suo prestigio aumentano, ed egli grida che vuole creare un impero nero musulmano così come Menelik ha creato un impero nero cristiano. Si getta sui Dolbohanta, protetti inglesi, e razzia senza pietà.

Gl'Inglesi si muovono con un corpo di spedizione, inseguono il Mullah, ma questi, guidato dai conoscitori dei luoghi e con soldati duri alla fatica, pronti a separarsi per vivere, a riunirsi in un punto solo per combattere un avversario spiato da abili informatori e che si muove pieno d'impedimenti e costretto a portare perfino l'acqua, finisce per istancare le truppe inglesi, per batterle di sorpresa e per valersi della sua natura di guerriero errante che non offre al nemico un centro strategico dove esso potrebbe colpirlo.

La Somalia è vasta più del Transvaal e dell'Orange uniti insieme e gl'Inglesi avrebbero dovuto sostenere una campagna lunga, costosissima, pericolosa, senz'altro risultato oltre quello di fucilare l'avventuriero o di catturarlo per spedirlo all'Esposizione di Parigi. Troppo pratici gl'Inglesi per lasciarsi trascinare ad un simile errore.

Il Mullah intanto s'era gittato nei territori della sfera d'influenza italiana e minacciava le nostre tribù protette. Due vie s'aprivano all'Italia: o intraprendere una guerra simile a quella alla quale gl'Inglesi dovevano rinunciare, o trattare col Mullah. Noi scegliemmo la seconda e facemmo bene.

Inviammo a lui due valorosi italiani: il commendatore Pestalozza e il signor Sylos Sersale.

Questi due, sfidando disagi e pericoli, lo raggiungono e si presentano a lui inermi e senza scorta.

Senza indugiarmi a raccontare tutte le vicende di queste trattative, ampiamente esposte nel Libro Verde, ricorderò soltanto come il Mullah finisse per accettare il nostro protettorato alle condizioni che risultano dal documento diplomatico dianzi citato. Una sola cosa è ne-

cessario osservare. Se il nostro protettorato non diventa effettivo, noi non potremo impedire le razzie che, poco dopo il trattato, il Mullah stesso cominciò a fare a danno dei Migertini e di quelli di Obbia. Se queste escursioni si ripetessero a danno dei protetti inglesi o delle carovane etiopiche e fosse chiesto a noi di esercitare la repressione alla quale, in virtù del diritto internazionale, saremmo obbligati, ed a queste richieste noi risponderemo dichiarando la nostra impotenza, io domando a voi, onorevoli colleghi, in qual conto sarebbe da tutti tenuta la nostra politica coloniale ed a quali conseguenze ci esporremmo.

Io mi auguro che in un giorno non lontano la Somalia settentrionale possa essere messa in valore e che noi possiamo fare dei nostri Sultani protetti i nostri agenti commerciali, uffici che, siatene pur sicuri, essi accetteranno assai di buon grado.

Ed ora due parole sul trattato italo-etiopeo che da pochi giorni è a conoscenza del Senato. Leggendo i sei articoli dei quali esso si compone io ho notato che il primo e il secondo non sono se non la ripetizione di quelli contenuti nel nostro trattato di pace col Negus Neghesti. Il quinto parla del diritto di tenere agenti commerciali nel territorio etiopico. Il terzo, che dovrebbe essere il più importante, stabilisce che le carovane di commercio, sul territorio etiopico, paghino da ora innanzi una sola dogana, sottraendole così alle vessazioni dei capi abissini, che impongono tasse insopportabili nelle varie località di loro giurisdizione. Questo articolo, che è quello di cui più mi compiacevo, viene, dalla relazione che precede il trattato, reso quasi platonico poichè in quella relazione è detto che questo vantaggio non si potrà ottenere se non col tempo e gradatamente, per le molte difficoltà che vi si oppongono.

Negli accordi poi con la Francia e l'Inghilterra, questi due Stati si riserbano il diritto di penetrare rispettivamente da Gibuti e dal Sudan sul territorio dell'Impero, e noi prendiamo un'ipoteca sulla storia futura, per costruire una ferrovia che dalla nostra colonia Eritrea si allacci alla nostra sfera d'influenza Somala. M'auguro che un giorno l'Italia sia in grado di menare a termine una così vasta impresa, ma temo che forse essa sarà una speranza per i nostri pronipoti.

Noi, infine, abbiamo limitato il nostro diritto d'intervento nell'Impero di Menelick, sottoponendolo ad un'intesa coll'Inghilterra e con la Francia. Pure la nostra situazione di fronte all'Impero Etiopico dovrebbe essere privilegiata, sia per la nostra posizione geografica, sia per il sangue e l'oro che abbiamo spesi sin'oggi per divenire quello che siamo, una Potenza Etiopica.

La nostra politica verso l'Inghilterra è amica e oltremodo generosa. Cedemmo Kassala, correremo il rischio di turbare la nostra alleanza con gl'Imperi centrali durante la Conferenza di Algeciras, aiutammo efficacemente l'Inghilterra durante la sua campagna contro il Mullah, ed ora cediamo ad essa una parte della nostra libertà di movimento di fronte all'Abissinia.

Io debbo ritenere che questa nostra politica sia l'equivalente di seri affidamenti che ci vengono dall'Inghilterra per la difesa di qualche nostro interesse assai più grave, nel quale un giorno potremmo essere minacciati. Soltanto così io potrei apprezzare favorevolmente la nostra condotta a suo riguardo.

E, poichè ho parlato dell'Eritrea, mi si consenta d'interrogare il ministro intorno alla missione archeologica partita il 19 scorso ottobre per eseguire studi e scavi presso Zula al posto dell'antico Adulis. Desidererei sapere di quali mezzi la missione, diretta da due valorosi scienziati nostri, può disporre, da quale autorità essa dipende, se dal ministro degli affari esteri o dal governatore dell'Eritrea, in quale capitolo del bilancio degli affari esteri o dell'Eritrea fu iscritta la somma occorrente a questa lodevole impresa.

Ora non voglio più abusare della pazienza del Senato e conchiudo.

Qualunque sia il metodo che il Governo del nostro paese vorrà seguire per la tutela degli interessi nazionali, è necessario, è indispensabile di avere un esercito e una marina. Così soltanto la sua voce potrà essere rispettata, la sua alleanza ricercata, la sua neutralità, perfino, compensata.

Io sono sicuro, onorevoli colleghi, che, se la vostra ragione potrà essermi severa, i vostri cuori, no: essi batteranno all'unisono col mio. (Approvazioni).

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. L'onorevole Carafa d'Andria, ha iniziato il suo discorso, lamentando la mancanza di un indirizzo di pubblica opinione in materia di politica estera. È un tema che è stato più volte trattato in Parlamento, e sul quale anch'io, ho avuto occasione di esprimere la mia opinione. Posso ora aggiungere soltanto una cosa: per parte mia ho cercato di portare il mio modesto contributo alla formazione di questa pubblica opinione in fatto di politica estera, parlando sempre con la più grande sincerità e franchezza, ed anzi se innanzi all'altro ramo del Parlamento ho dato al mio discorso uno svolgimento ed una ampiezza maggiore del consueto, ed ho affrontato senza ritegno le questioni più ardenti, è stato precisamente perchè la pubblica opinione potesse formarsi un concetto esatto di quello che era il pensiero preciso del Governo su tutte le questioni che in questo momento incombono sulla situazione internazionale.

In fatto di politica estera io credo che una volta che si è dato al proprio pensiero la forma che si ritiene più conveniente, sia, non solo inutile, ma dannoso, ripetere quel pensiero sotto una forma diversa. Ciò non può che ingenerar confusione e dubbio, mentre io, ripeto che quello a cui più tengo è che sul significato delle mie parole non possa sorgere dubbio alcuna.

Quindi io non ripeterò qui in modo diverso le dichiarazioni amplissime che già ho avuto occasione di fare dinanzi all'altro ramo del Parlamento per quanto riguarda i rapporti internazionali e che hanno avuto piena conferma in susseguenti dichiarazioni di uomini di Stato e di giornali i più autorevoli dell'Europa, ma mi limiterò a confermarle pienamente in tutta la loro intierezza.

Perciò io non seguirò il senatore Carafa d'Andria in tutti gli apprezzamenti che egli ha manifestato riguardo alla questione orientale, tanto più che egli stesso ha riconosciuto che io nè dovrei nè potrei farlo. Riterrò del suo discorso la parte che certamente mi è riuscita molto gradita, quella cioè in cui ha così benevolmente apprezzato l'opera mia e per la quale gli esprimo tutta la mia riconoscenza.

Del resto io stesso dinnanzi alla Camera rilevai le difficoltà che il problema delle riforme in Macedonia incontra, ma dissi anche che argomento di conforto e di tranquillità per tutti, doveva essere il pieno accordo che esiste al riguardo tra l'Italia e l'Austria-Ungheria, e che è fondato innanzi tutto sul mantenimento dell'integrità dell'impero Ottomano, della quale noi siamo stati e saremo sempre strenui sostenitori, e sopra un assoluto e reciproco disinteresse, che considera anche le più remote eventualità.

Il senatore Carafa d'Andria ha accennato poi a quella fisionomia speciale e nuova che va sempre più accentuandosi della competizione tra le grandi nazioni, che diventa sempre più competizione e concorrenza di espansione commerciale. Ed egli ha incitato anche l'Italia a prender parte a questa lotta altamente civile, a questa lotta che è quella che caratterizza ed integra il progresso moderno. Io ho avuto già occasione di dire davanti a questa illustre assemblea come, al riguardo, troppo si faccia assegnamento sulla iniziativa dello Stato, e se l'Italia in questo campo non consegue i risultati che altre nazioni hanno conseguito, bisogna dirlo francamente, è perchè nel nostro Paese manca una coraggiosa iniziativa privata, e i capitalisti italiani sono alieni dal mettere a rischio i loro capitali, e non si avventurano se non hanno la sicurezza assoluta, non solo dei capitali stessi, ma di una larga remunerazione di utili. I capitalisti degli altri paesi sono audaci: rischiano di più e quindi prendono i primi posti, mentre noi arriviamo sempre in seconda linea. Che cosa può fare lo Stato? Creare questa iniziativa quando non esiste? No, questo miracolo lo Stato non lo può fare.

Quello che il Governo può fare è, quando questa iniziativa esiste, secondarla, appoggiarla in tutti i modi. Quali sono gli strumenti di cui il Governo dispone? Principale è il servizio consolare. A questo riguardo mi sono studiato per quanto era possibile di dare a questo servizio una forma essenzialmente moderna. I consoli sempre più perdono quelle funzioni che una volta avevano e che li facevano confondere con gli agenti diplomatici, per diventare innanzi tutto agenti dell'espansione commerciale, agenti d'informazioni. Riguardo al servizio consolare sono state mosse molte critiche. Io, nella di-

scussione del bilancio nell'altro ramo del Parlamento, dovetti ricordare come questo è vezzo comune di coloro che meno ne sanno; essi sono quelli che gridano di più. Quelli che non hanno letto mai un bollettino di rapporti consolari, son quelli che più fieramente accusano i consoli.

E per dimostrare che tutto il mondo è paese, citerò un fatto al Senato. Sono stati additati come esempio a tutti i consoli quelli della Germania, e si è detto, e secondo me giustamente, che l'azione intelligente di quei consoli è stata un elemento essenziale per la espansione commerciale di quel grande paese. Credete che questa opinione sia da tutti divisa in Germania? Credete che questo Corpo consolare germanico, additato a noi come modello da seguire, sia incondizionatamente approvato? Niente affatto; io ho qui una serie di giornali tra i quali il *Berliner Tageblatt*, l'*Hamburger Zeitung* ed altri che formolano numerose critiche ai consoli tedeschi che, secondo essi, non fanno ciò che devono, e non mandano informazioni.

Si è parlato anche di agenti consolari italiani che non conoscono la nostra lingua, cosa che purtroppo accade in qualche paese dove, non avendo interessi importanti, non possiamo mantenere un console di carriera e dobbiamo ricorrere ad un agente consolare straniero. Or bene nel giornale tedesco *Ulk* è stata pubblicata la caricatura di un cittadino tedesco che si presenta all'estero successivamente a dei consoli tedeschi, e trova che conoscono tutte le lingue, meno che la tedesca, e così egli non può comunicare con loro. (*Ilarità*).

Dunque le critiche fatte al Corpo consolare italiano sono comuni a tutti i paesi.

Ora, se io debbo interpretarle come uno sprone a far meglio, le accetto, ma, se significassero biasimo sistematico che condanna il corpo consolare in blocco, mentre ci sono tanti distinti funzionari che servono con decoro il loro Paese, io dovrei assolutamente respingerle. (*Approvazioni*).

Un modo con il quale il Governo può favorire la espansione commerciale, è il miglioramento dei servizi di navigazione, ed a questo, con grande amore, ha atteso il mio collega delle poste e telegrafi, e nelle nuove convenzioni marittime che saranno sottoposte al Par-

lamento, si apportano notevoli miglioramenti per i servizi dell'estremo Oriente, per quelli dell'America centrale, per l'Egitto, Asia Minore, Siria e per le nostre colonie dell'Eritrea e del Benadir; quindi il Governo non è nè pigro nè tardo nel secondare questo movimento di espansione commerciale. Esso ha preso già lodevoli iniziative ed accoglierà con piacere qualunque maggiore suggerimento gli venga rivolto dal Parlamento.

Anche la rete dei nostri rapporti commerciali si va estendendo, e noi abbiamo concluso e stiamo negoziando convenzioni commerciali con quei piccoli Stati, che finora, a torto, erano stati trascurati.

Il senatore Carafa D'Andria nel suo breve ma interessante discorso, è passato poi a parlare della questione coloniale, e si è fermato alla Somalia del nord.

Parlando della Somalia del nord, ha lodato l'accordo che abbiamo concluso col Mullah, ma ha detto che da questo accordo non sono derivati tutti i frutti che ci promettevamo. Questo non ci ha sorpreso certamente, perchè, trattando col Mullah, non pensavamo di avere un trattato come lo potremmo avere con un'altra nazione civile. È naturale che in Somalia la parola e la firma, posta ai trattati, ha un significato più elastico di quella posta da una potenza civile.

C'è poi un altro elemento che a noi era noto e che doveva influire ad intorbidare le acque, quello della rivalità del Mullah coi sultani di Obbia e dei Migiurtini.

Pretendere di pacificare quella gente sarà opera ardua, ma potremo impedire urti troppo violenti. Certo è che bisogna cominciare a fare qualche cosa, finora ci siamo occupati di quei paesi un po' da lontano. È stato sempre il nostro console ad Aden che di quando in quando si recava colà. Abbiamo avuto un funzionario distinto, il console Pestalozza ora destinato a Tripoli, il quale ha compiuto benissimo l'opera sua. Ora però credo che si potranno stabilire là dei residenti, e due se ne potranno stabilire, in condizioni di sicurezza che ci assicurino da avventure da cui siamo alieni, uno ad Alula e l'altro a Bander Kessin.

Il trattato di commercio con l'Etiopia ha un valore relativo; il suo pregio principale, come disse il senatore Carafa, è mettere fine al caos di imposizioni di cui erano gravati i prodotti che

traversavano l'Etiopia e rappresentavano uno stato di cose arbitrario e barbaro.

Quanto alle convenzioni per l'Etiopia con la Francia e l'Inghilterra, credo che sia stato atto di buona e sana politica.

È qui al Senato che si svolse un'importante discussione, quando improvvisamente fu noto all'Italia che la Francia e l'Inghilterra, all'insaputa dell'Italia, si erano accordate per l'*hinterland* tripolino. Ricordo allora le acerbe rampogne che furono mosse al Governo, per avere ignorato questo fatto e per non avere partecipato all'accordo.

Credo che per converso debba oggi lodarsi il Governo, perchè un accordo riguardo l'Etiopia e l'Inghilterra non è avvenuto senza che l'Italia vi partecipasse; e questo io credo si deve a che l'Italia è stata diligente ad entrare in tempo in trattative con l'Inghilterra; di guisa che, quando l'Inghilterra e la Francia stabilirono insieme un accordo coloniale, dovettero tener conto di queste trattative iniziate e fare all'Italia la parte che ad essa è dovuta.

Naturalmente questo trattato, come tutte le convenzioni, deve far ragione agli interessi di tutte le parti.

Tutti quindi hanno dovuto ottenere qualche cosa; e dal canto loro concedere qualche cosa. Se noi abbiamo voluto il riconoscimento dei nostri interessi, era naturale che dovessimo riconoscere quelli altrui.

Io credo, che questo trattato rappresenti un equo componimento, poichè, specialmente in quell'articolo 4, il cui testo è noto, perchè è stato pubblicato anche prima che io comunicassi le convenzioni al Parlamento, in quell'art. 4 è contenuta la tutela degli interessi italiani anche nell'avvenire più remoto; perchè ora a noi importa che lo *statu quo* sia mantenuto, ma per qualunque futura provenienza in quell'articolo è contenuta in germe la tutela degli interessi italiani.

È stata poi opera di buona politica, perchè, evidentemente, un dissenso che fosse scoppiato tra l'Italia, la Francia e l'Inghilterra nelle questioni coloniali doveva ripercuotersi sulla politica europea; e, quando ciò fosse avvenuto, credo che il Paese ne avrebbe chiesto conto al Governo. Io quindi, da parte mia, mi felicito di avere contribuito due volte, e come ambascia-

tore a Londra e poi come ministro, alla conclusione di questo trattato.

Risposto così alle osservazioni dell'onorevole Carafa d'Andria, non credo sia il caso d'innoltrarci in quest'argomento, anche perchè l'ora incalza. Credo di aver risposto in modo di aver appagato e l'onorevole oratore ed il Senato, che mi ha prestato sì benevola attenzione. (*Approvazioni vivissime*).

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARAFÀ D'ANDRIA. Per un semplice chiarimento all'onorevole ministro. Io ho detto che appunto quest'anno avevamo elementi di giudizio, cioè i due Libri Verdi pubblicati e le dichiarazioni del ministro e quindi non ho mosso censura all'onorevole ministro...

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. L'ho ringraziata dei benevoli apprezzamenti.

CARAFÀ D'ANDRIA... Quanto ai consoli, io non li ho nominati, ed anzi ne ho grandissima stima, poichè tutte le notizie che ho raccolte in Oriente le debbo alle intelligenti e cortesi informazioni dei nostri consoli. Anzi ho fatto una cosa originale: ho parlato di politica coloniale e non ho detto male del comm. Agnesa. (*Si ride*). Questo rappresenta un'originalità nuova! Sono stato anche il primo a dire: non voglio che il Governo si faccia il commesso viaggiatore nè l'agente commerciale per le iniziative private.

Su questo siamo d'accordo. Quanto alla navigazione, ho detto che si è migliorato in qualche cosa il servizio della navigazione nell'Adriatico. Quanto alla politica con l'Inghilterra e con la Francia non ho mosso alcun dubbio; ho detto solo questo: la nostra politica di concessioni è una politica soverchiamente generosa; ma quali sono le ragioni per cui si è fatta? L'onorevole ministro mi ha risposto, e per conseguenza, ciò che potrebbe eventualmente apparire censura, nel mio discorso non esiste. Questo tenevo a dichiarare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa alla discussione dei capitoli, e prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:



TABELLA **A**

## TITOLO I.

**Spesa ordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

**Spese generali.**

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	394,615 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	47,064 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	53,245 »
4	Ministero - Viaggi e trasferte al personale	1,000 »
5	Ministero - Biblioteca ed abbonamento di giornali	31,580 »
6	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta	14,900 »
7	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	100 »
7	Acquisto di decorazioni.	7,500 »
<i>bis</i> 8	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	120,000 »
9	Spese postali.	44,060 »
10	Spese segrete	100,000 »
11	Spese di stampa	36,000 »
12	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	22,500 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Compensi per lavori straordinari.	32,490 »
15	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	800 »
16	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	16,000 »
17	Spese casuali	12,000 »
18	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato.	12,000 »
		<b>945,854 »</b>

<b>Debito vitalizio.</b>		
19	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	360,000 »
20	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	7,000 »
		367,000 »
<b>Spese di rappresentanza all'estero.</b>		
21	Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse) . . . . .	416,020 »
22	Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse) . . . . .	545,740 »
23	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse) . . . . .	69,586 66
24	Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse) . . . . .	1,456,000 »
25	Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse) . . . . .	2,540,820 »
26	Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse) . . . . .	92,500 »
27	Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero	10,400 »
28	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione . . . . .	266,000 »
29	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero . . . . .	40,000 »
30	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali. . . . .	80,000 »
31	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	154,745 »
32	Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra, Pechino, Sofia, Washington e Cettigne	66,500 »
		5,738,311 66
<b>Spese diverse.</b>		
33	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero .	314,240 »
34	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero . . . . .	250,000 »
35	Rimpatrii e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero.	230,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		794,240 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	794,240 »
36	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero . . . . .	10,000 »
37	Indennità agli ufficiali consolari di 2 <sup>a</sup> categoria per concorso alle spese di cancelleria . . . . .	16,000 »
38	Scuole all'estero . . . . .	1,060,000 »
38 <i>bis</i>	Fitti di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per l'acquisto e la costruzione di locali scolastici all'estero. . . . .	125,000 »
39	Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale . . . . .	10,000 »
40	Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri . . . . .	245,000 »
41	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	25,000 »
42	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle Colonie d'Africa . . . . .	7,030,800 »
		9,316,040 »
<b>TITOLO II.</b>		
<b>Spesa straordinaria</b>		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
<b>Spese generali.</b>		
43	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse) . . . . .	15,000 »
44	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi 4 per cento ed ammortamento di lire 3,600,000 anticipate pel riscatto del Benadir . . . . .	200,000 »
45	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle regie scuole all'estero . . . . .	<i>per memoria</i>
		215,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
46	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	195,352 »

**RIASSUNTO PER TITOLI****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .	945,854 »
Debito vitalizio . . . . .	367,000 »
Spese di rappresentanza all'estero . . . . .	5,738,311 66
Spese diverse . . . . .	9,316,040 »
<b>TOTALE della categoria prima della parte ordinaria . . . . .</b>	<b>16,367,205 66</b>

**TITOLO II.****Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .	215,000 »
<b>Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . . .</b>	<b>215,000 »</b>
<b>Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .</b>	<b>16,582,205 66</b>

<b>CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .</b>	<b>195,352 »</b>
---	------------------

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

<b>Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>16,582,205 66</b>
<b>Categoria IV. — Partite di giro . . . . .</b>	<b>195,352 »</b>
<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	<b>16,777,557 66</b>

## TABELLA B

BILANCIO DI PREVISIONE PER LA COLONIA ERITREA  
per l'esercizio finanziario 1906-907.

ARTICOLI		Previsione per l'esercizio 1906-907
Numero	DENOMINAZIONE	
ENTRATA		
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari . . . . .	900,00
2	Tasse di consumo e private . . . . .	51,000 »
3	Proventi postali, telegrafici e ferroviari. . . . .	296,000 »
4	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili . . . . .	60,000 »
5	Redditi di beni demaniali . . . . .	280,000 »
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professio- nisti, ecc. . . . .	120,000 »
7	Tributi . . . . .	609,200 »
8	Proventi diversi . . . . .	278,000 »
9	Reintegrazione di fondi al bilancio passivo . . . . .	<i>per memoria</i>
10	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle colonie d'Africa:	
	per l'Eritrea . . . . . L. 6,280,800 »	} 7,030,800 »
	per l'Etiopia, la Somalia settentrionale e il Benadir » 750,000 »	
	Totale . . . . .	9,625,000 »

## TABELLA C

## S P E S A

PARTE I. — *Spese ordinarie*  
*pel Governo e per l'amministrazione civile.*

1	Personale del Governo e spese varie . . . . .	204,000 »
2	Personale per l'amministrazione della giustizia e spese relative . .	79,000 »
3	Personale dei commissariati regionali e delle residenze e spese per l'amministrazione locale . . . . .	378,000 »
4	Servizio di sicurezza pubblica . . . . .	10,000 »
5	Personale e spese per servizi tecnici. . . . .	413,000 »
6	Personale e spese pel servizio di cassa . . . . .	17,800 »
7	Personale e spese per i servizi di dogana, porto e sanità marittima.	71,000 »
8	Personale e spese per i servizi postali e telegrafici. . . . .	153,000 »
9	Spese di carattere politico . . . . .	970,000 »
10	Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio . . . . .	459,00 0
11	Spese per il servizio telegrafico internazionale . . . . .	150,000 »
12	Pensioni e gratificazioni di riforma ad indigeni . . . . .	93,000 »
13	Spese generali e casuali impreviste . . . . .	209,000 »
	Totale Parte I . . . . .	3,206,800 »

PARTE II. — *Spese straordinarie.*

14	Lavori pubblici . . . . .	1,096,051 45
15	Annualità alla ditta Pirelli per l'impianto del cavo Massaua-Perim .	180,000 »
15 bis	Estinzione di passività della Colonia Eritrea . . . . .	332,148 55
	Totale Parte II . . . . .	1,608,200 »



<i>PARTE III. — Somma amministrata direttamente dal Ministero degli affari esteri.</i>	
16	Etiopia, Somalia settentrionale e Benadir . . . . . 750,000 »
	Totale Parte III . . . . . 750,000 »
<i>PARTE IV. — Spese militari.</i>	
17	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie . . . . . 3,124,600 »
18	Vettovagliamento . . . . . 128,900 »
19	Vestiario . . . . . 37,300 »
20	Servizio sanitario . . . . . 58,800 »
21	Foraggi e spese pei quadrupedi . . . . . 264,400 »
22	Materiale d'artiglieria . . . . . 71,700 »
23	Spese del genio (ordinarie e straordinarie) . . . . . 272,800 »
24	Trasporti . . . . . 101,500 »
	Totale Parte IV . . . . . 4,060,000 »

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Parte I . . . . .	L. 3,206,800
Parte II . . . . .	» 1,608,200
Parte III . . . . .	» 750,000
Parte IV . . . . .	» 4,060,000
Totale . . . . .	L. 9,625,000

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità allo stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a far accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della colonia Eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);

b) a far pagare le spese della colonia Eritrea relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

È mantenuta al Governatore della Colonia

stessa la facoltà concessagli dall'art. 12 della legge 24 maggio 1903, n. 205.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 415).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(Vedi Stampato N. 415).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo quindi alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

## TITOLO I.

## Entrata ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

## Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	2,338,000 »
2	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio . . . . .	1,750,000 »
3	Proventi dei beni del demanio pubblico . . . . .	2,600,000 »
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio . . . . .	850,000 »
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico . . . . .	778,000 »
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato . . . . .	74,000 »
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali . . . . .	3,450,000 »
8	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari a norma dell'art. 2° della legge 10 febbraio 1898, n. 31.	<i>per memoria</i>
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	3,070,492 »
10	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato . . . . .	250,000 »
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi . . . . .	194,000 »
12	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	41,320,597 18
13	Prodotto delle ferrovie complementari esercitate per conto dello Stato dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (Convenzioni approvate con le leggi 20 luglio 1888, n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269 e col regio decreto 29 giugno 1905, n. 344) . . . . .	2,510,000 »
14	Quote spettanti allo Stato sui prodotti d'esercizio delle ferrovie concesse alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (art. 10 della Convenzione approvata con legge 23 luglio 1881, n. 334) . . . . .	12,480,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	71,665,089 18

	<i>Riporto</i> . . . . .	71,665,089 18
15	Canone dovuto dalla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per le linee Bologna-Ancona e Castelbolognese-Ravenna (Legge 14 maggio 1865, n. 2279) . . . . .	3,557,758 64
15 <i>bis</i>	Canone dovuto dalla Società italiana delle strade ferrate meridionali per la facoltà accordatale di valersi del tronco Foggia-Cervaro per la linea Foggia-Benevento-Napoli (articolo 1 della Convenzione 10 giugno 1868, approvata con Regio decreto 12 luglio 1868, n. 4535) . . . . .	36,000 »
16	Partecipazione dello Stato nella ragione del 10 per cento sui prodotti lordi delle ferrovie Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza Thiene-Schio concesso in esercizio alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane (Leggi 12 luglio 1896 e 9 luglio 1905, n. 392) . . . . .	159,280 »
17	Canone dovuto dalla Società delle ferrovie Nord-Vicenza per l'uso della stazione di Schio in comune con la Società Veneta esercente la ferrovia Vicenza-Schio di proprietà dello Stato . . . . .	700 »
18	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406) . . . . .	56,000 »
19	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83) . . . . .	887,000 »
	<b>Contributi.</b>	76,361,827 82
	<i>Imposte dirette.</i>	
20	Imposta sui fondi rustici . . . . .	95,421,000 »
21	Imposta sui fabbricati . . . . .	93,600,000 »
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	303,742,000 »
	<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	492,763,000 »
23	Tasse di successione . . . . .	39,000,000 »
24	Tasse di manomorta . . . . .	5,500,000 »
25	Tasse di registro . . . . .	70,000,000 »
26	Tasse di bollo . . . . .	70,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	184,500,000 »

	<i>Riporto</i>	184,500,000 »
27	Tasse in surrogazione del registro e del bollo . . . . .	19,000,000 »
28	Tasse ipotecarie . . . . .	7,300,000 »
29	Tasse sulle concessioni governative . . . . .	11,000,000 »
		<hr/> 221,800,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.</i>	
30	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945)	27,658,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>	
31	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero . . . . .	800,000 »
	<i>Tasse di consumo.</i>	
32	Tasse di fabbricazione . . . . .	135,000,000 »
33	Dogane e diritti marittimi . . . . .	238,000,000 »
34	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	49,501,570 48
35	Dazio di consumo della città di Roma . . . . .	600,000 »
		<hr/> 423,101,570 48
	<i>Privative.</i>	
36	Tabacchi . . . . .	229,000,000 »
37	Sali . . . . .	79,500,000 »
38	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori . . . . .	1,450,000 »
39	Lotto e tassa sulle tombole . . . . .	71,000,000 »
		<hr/> 380,950,000 »
	<b>Proventi di servizi pubblici.</b>	
40	Poste . . . . .	81,000,000 »
41	Corrispondenza telegrafica . . . . .	18,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 99,000,000 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i> . . . . .	99,000,000 »
42	Canoni, corrispondenza telefonica, anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da camere di commercio, da società e da privati (art. 28 e 29 del testo unico di legge sui telefoni approvato col regio decreto 3 maggio 1903, n. 196). . . . .	<i>per memoria</i>
43	Prodotti delle reti telefoniche urbane . . . . .	<i>per memoria</i>
44	Tasse di pubblico insegnamento . . . . .	10,500,000 »
45	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali . . . . .	5,800,000 »
46	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative . . . . .	1,460,000 »
47	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1902, n. 185; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa . . . . .	<i>per memoria</i>
48	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti . . . . .	750,000 »
49	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica . . . . .	90,000 »
50	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali relative a collezioni di antichità e d'arte, o a monumenti, edite a cura del Ministero dell'istruzione pubblica (Legge 12 giugno 1902, n. 185) . . . . .	<i>per memoria</i>
51	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195) . . . . .	866,500 »
52	Proventi delle carceri . . . . .	5,900,000 »
53	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314) . . . . .	22,000 »
54	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare . . . . .	15,900 »
55	Proventi eventuali delle zecche . . . . .	50,000 »
56	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo . . . . .	166,600 »
		124,621,000 »

## Rimborsi e concorsi nelle spese.

57	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro . . . . .	3,887,458 31
7 <i>bis</i>	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da Enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (Legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 19 agosto 1900, n. 332) . . . . .	2,131,616 »
58	Rimborso dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti. (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10) (Interessi 3.75 per cento) . . . . .	3,915,000 »
59	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma di lire 135,000,000 pagata dal Tesoro alle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, mediante emissione di certificati ferroviari di credito 3.65 per cento di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per acquisto di materiale rotabile in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56 . . . . .	4,913,662 50
60	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma anticipata dal Tesoro, mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per prezzo del materiale rotabile assunto nel 1885 e riconsegnato al 1° luglio 1905 dalle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137 . . . . .	8,189,437 50
61	Rimborso dalla Società delle ferrovie meridionali della quota d'interesse a suo carico sull'ammontare della spesa pel materiale rotabile ad essa consegnato in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56. . . . .	<i>per memoria</i>
61 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitoli annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonché del contratto 22 novembre 1893, approvato con Regio decreto 23 novembre 1893 . . . . .	500,000 »
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze . . . . .	303,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	23,840,674 31

	<i>Riporto</i> . . . . .	23,840,674 31
63	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	287,900 »
64	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .	498,088 42
64 <i>bis</i>	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Legge 25 febbraio 1892, n. 71)	1,854,473 50
64 <i>ter</i>	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spesa di mantenimento delle Scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 256) .	1,246,172 55
64 <i>quat.</i>	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (Legge 12 luglio 1900, n. 256). . . . .	1,675,924 39
64 <i>quin.</i>	Concorsi universitarii e per istituti superiori (Legge 13 novembre 1859, n. 3725) . . . . .	844,722 67
64 <i>sex.</i>	Concorsi per le scuole normali (Legge 12 luglio 1896, n. 293) . . . . .	187,293 »
65	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno . . . . .	5,325,239 76
66	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	308,552 13
66 <i>bis</i>	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	904,600 »
66 <i>ter</i>	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905) . . . . .	1,545,525 33
66 <i>quat.</i>	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905) . . . . .	647,318 72
67	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi . . . . .	3,883,270 »
68	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra . . . . .	2,121,757 55
69	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina . . . . .	116,883 33
70	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio . . . . .	2,271,784 67
		47,560,180 33



## Entrate diverse.

71	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc. . . . .	725,000 »
72	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni . . . . .	5,700,000 »
73	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato . . . . .	1,500,000 »
74	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudi- ziari . . . . .	680,000 »
74 <i>bis</i>	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute . . . . .	3,200 »
74 <i>ter</i>	Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 lu- glio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai . . . . .	<i>per memoria</i>
75	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge . . . . .	3,786,749 76
76	Proventi e ricuperi di portafoglio . . . . .	551,000 »
76 <i>bis</i>	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le spese del materiale rotabile e d'esercizio consegnato il 1° luglio 1905 per ef- fetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e per altri titoli, a termini dell'articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . .	977,261 90
77	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca . . . . .	<i>per memoria</i>
78	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini del- l'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486 . . . . .	<i>per memoria</i>
79	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 feb- braio 1898, n. 31 . . . . .	<i>per memoria</i>
80	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo <i>Rimonta</i> del bilancio del Ministero della guerra . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	13,923,211 66

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i> . . . . .	13,923,211 66
81	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 12 giugno 1902, n. 185) . . . . .	<i>per memoria</i>
82	Diritti dovuti, giusta l'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima . . . . .	350,000 »
82 <i>bis</i>	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizoozie, agli effetti dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 . . . . .	<i>per memoria</i>
83	Diritti di segreteria nelle Regie Università (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905 n. 638) . . . . .	<i>per memoria</i>
84	Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (Regio decreto 19 gennaio 1905, n. 29). . . . .	<i>per memoria</i>
85	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesì dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350 . . . . .	35,000 »
86	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse . . . . .	7,000 »
87	Entrate diverse dei Ministeri . . . . .	1,000,000 »
88	Entrate eventuali diverse dei Ministeri . . . . .	200,000 »
89	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . . . . .	300,000 »
90	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale . . . . .	730,000 »
91	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria I <sup>a</sup> - Spese effettive . . . . .	1,675,000 »
		18,220,211 66

## TITOLO II.

## Entrata straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

## Rimborsi e concorsi nelle spese.

92	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . . . .	132,391 19
93	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016 . . . . .	33,000 »
94	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280 . . . . .	708,950 »
95	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56 . . . . .	451,100 »
96	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102. . . . .	511,300 »
97	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550) . . . . .	23,620 93
98	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .	<i>per memoria</i>
99	Rimborsi diversi di spese straordinarie . . . . .	944,156 52
100	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (teste unico), e 7 luglio 1902, n. 333 . . . . .	3,425,633 78
101	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali . . . . .	<i>per memoria</i>
102	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio . . . . .	130,000 »
103	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 . . . . .	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	6,362,152 42

	<i>Riporto</i> . . . . .	6,362,152 42
104	Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343 . . . . .	<i>per memoria</i>
105	Concorso del Comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 6,362,152 42 <hr/>
	<b>Entrate diverse.</b>	
106	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . . .	4,000 »
107	Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68 e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458) . . . . .	<i>per memoria</i>
108	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano (Art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 7 maggio 1891, n. 255) . . . . .	40,562 70
109	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma . . . . .	<i>per memoria</i>
110	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella regia Biblioteca palatina di Parma. (Legge 9 luglio 1905, n. 388) . . . . .	<i>per memoria</i>
111	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (Legge 12 giugno 1902, n. 185) . . . . .	<i>per memoria</i>
112	Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca <i>Mediceo-Laurenziana</i> di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490) . . . . .	<i>per memoria</i>
113	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo Cinese e quelli delle Potenze interessate . . . . .	3,000,000 »
114	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni . . . . .	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 3,044,562 70 <hr/>

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,044,512 70
	in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico) . . . . .	<i>per memoria</i>
115	Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal Ricevitore provinciale e dall'Esattore per essere accreditate al fondo pel risanamento (Legge 7 luglio 1902, n. 290, articolo 3) . . . . .	420,000 »
116	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio Decreto 22 marzo 1900, n. 195 . . . . .	<i>per memoria</i>
117	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186) . . . . .	<i>per memoria</i>
118	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9 comma 6° della legge 30 luglio 1896, n. 343. . . . .	<i>per memoria</i>
(a) 120	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I <sup>a</sup> - Spese effettive . . . . .	<i>per memoria</i>
		3,464,562 70
	CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
121	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048) . . . . .	<i>per memoria</i>
122	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti nella categoria II <sup>a</sup> - Costruzione di strade ferrate - del bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	<i>per memoria</i>
		»

(a) Il capitolo n. 119 si trasporta alla Categoria III « Movimento di capitali » col n. 141-bis.

## CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

## Vendita di beni ed affrancamento di canoni.

123	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico . . .	1,000,000 »
124	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e recupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia) . . . . .	500,000 »
125	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico . . . . .	840,000 »
126	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici. . . . .	305,000 »
127	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica . . . . .	125,000 »
128	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . . . . .	<i>per memoria</i>
129	Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei Regi arsenali destinato alla spesa straordinaria della riproduzione del naviglio (Leggi 13 giugno 1901, n. 258, e 13 dicembre 1903, n. 473) . . . . .	<i>per memoria</i>
130	Ricavo dalle alienazioni di opere fertilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari . . . . .	<i>per memoria</i>
131	Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del Policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458 . . . . .	<i>per memoria</i>
132	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro . . .	13,840 »
133	Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidato 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato approvato col Decreto luogotenenziale 12 luglio 1859) . . .	130,000 »
		<hr/> 2,913,840 » <hr/>

**Accensione di debiti.**

134	Somme da versarsi dalla Cassa depositi e prestiti per eseguire anticipatamente lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, ai termini dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1902, n. 547 . . . . .	<i>per memoria</i>
135	Somma da ricavarsi, mediante emissione di certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261) . . . . .	<i>per memoria</i>
136	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 (Legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	50,000,000 »
137	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'aumento del traffico degli esercizi 1905-906 e 1906-907 . . . . .	34,000,000 »
138	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42 per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle regie scuole all'estero . . . . .	<i>per memoria</i>
138 <i>bis</i>	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140).	<i>per memoria</i>
		84,000,000 »
<b>Rimborsi di somme anticipate dal tesoro.</b>		
139	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio . . . . .	127,538 08
140	Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi . . . . .	198,213 74
141	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497 . . . . .	1,735,080 61
141 <i>bis</i>	Ricupero delle somme corrisposte alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali fino al 30 giugno 1905 in dipendenza della garanzia	

*Da riportarsi* . . . . . 2,060,832 43

	<i>Riporto</i> . . . . .	2,060,832 43
	di prodotto stabilito per la ferrovia Voghera-Pavia-Brescia (art. 14, 2° capov., del capitolato annesso alla legge 21 agosto 1862, n. 673)	1,170,400 »
142	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata. . . . .	75,000 »
143	Rimborso da parte dell'Amministrazione degli ospedali di Roma in conto dell'anticipazione di L. 700,000 fatta dallo Stato per provvedere alla sistemazione del servizio delle Casse (art. 5 della legge 8 luglio 1903, n. 321) . . . . .	140,000 »
144	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi per il pagamento della somma di lire 135,000,000, rimborsata dal Tesoro alle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'acquisto del materiale rotabile, in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56 (legge 25 giugno 1905, n. 261) . . . . .	1,530,157 50
145	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento della somma anticipata dal Tesoro, mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per prezzo del materiale rotabile assunto nel 1885 e riconsegnato al 1° luglio 1905 dalle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137 . . . . .	2,550,262 50
146	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10) . . . . .	49,293 02
146 <i>bis</i>	Quota d'ammortamento dovuta dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate con mezzi ordinari di tesoreria per le spese del materiale rotabile e d'esercizio consegnato il 1° luglio 1905, per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e per altri titoli, a termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261. . . . .	304,327 90
147	Riscossione di anticipazioni varie . . . . .	99,075 04
		7,979,348 39
	<b>Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.</b>	
148	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682)	<i>per memoria</i>
149	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280 . . . . .	<i>per memoria</i>
		»



**Partite che si compensano nella spesa.**

150	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate . . . . .	3,500,000 »
151	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito . . . . .	8,000,000 »
152	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali . . . . .	170,000 »
153	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati . . . . .	32,000 »
154	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali . . . . .	680,000 »
155	Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-adempribili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382 . . . . .	<i>per memoria</i>
156	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . .	10,203,633 »
157	Anticipazione dalla Cassa centrale di Risparmio e Depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale Nazionale in Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) . . . . .	<i>per memoria</i>
158	Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa Depositi e Prestiti pel fondo di ammortamento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 22,585,633 » <hr/>

**Ricuperi diversi.**

159	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa . . . . .	1,630,000 »
160	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria III <sup>a</sup> - Movimento di capitali . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 1,630,000 » <hr/>

## CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

161	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	16,445,350 20
162	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso . . . . .	5,357 60
163	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo . . . . .	14,100 »
164	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . .	1,558,260 »
165	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo . . . . .	4,864 40
166	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . .	389,565 »
167	Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'art. 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'art. 9 della legge stessa . . . . .	<i>per memoria</i>
168	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato . . . . .	8,991,200 24
169	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa . . . . .	5,660,724 76
170	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione . . . . .	16,331,734 »
171	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza . . . . .	500,000 »
172	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) . . . . .	10,209,657 14
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	60,110,813 34

	<i>Riporto</i> . . . . .	60,110,813 34
173	Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e della Società delle strade ferrate Meridionali da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati con le tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Leggi 29 marzo 1900 n. 101 e 22 aprile 1905, n. 137. . . . .	6,989,500 »
174	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria IV <sup>a</sup> - Partite di giro . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 67,100,313 34 <hr/>
<b>RIASSUNTO PER TITOLI</b>		
—		
TITOLO I.		
<b>Entrata ordinaria</b>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	76,361,827 82
Contributi	Imposte dirette . . . . .	492,763,000 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze . . . . .	221,800,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	27,658,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri . . . . .	800,000 »
	Tasse di consumo . . . . .	423,101,570 48
	Privative . . . . .	380,950,000 »
	Proventi di servizi pubblici . . . . .	124,621,000 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	47,560,180 33
	Entrate diverse . . . . .	18,220,211 66
	<b>TOTALE della categoria prima della parte ordinaria</b> . . . . .	<hr/> 1,813,835,790 29 <hr/>

TITOLO II.	
<b>Entrata straordinaria</b>	
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	6,362,152 42
Entrate diverse . . . . .	3,464,562 70
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	9,826,715 12
CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE . . . . .	»
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . .	2,913,840 »
Accensione di debiti . . . . .	84,000,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . . . . .	7,979,348 39
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori . . . . .	»
Partite che si compensano nella spesa . . . . .	22,585,633 »
Ricuperi diversi . . . . .	1,630,000 »
TOTALE della categoria terza . . . . .	119,108,821 39
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i> . . . . .	128,935,536 51
TOTALE dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria) . . . . .	1,942,770,326 80
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	67,100,313 34

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Entrate effettive	} Parte ordinaria . . . . .	1,813,835,790 29
		} Parte straordinaria . . . . .
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) .		»
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .		119,108,821 39
	Totale dell'entrata reale . . . . .	<hr/> 1,942,771,326 80
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .		67,100,313 34
	<b>TOTALE GENERALE</b> . . . . .	<hr/> <b>2,009,871,640 14</b> <hr/>

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			Totale (Colonne 2, 3 e 4)	INSIEME				Partite di giro 10	TOTALE generale (Colonne 9 e 10) 11
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4		Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9		
<b>Entrata . . . . .</b>	1,813,835,790 29	9,826,715 12	»	119,108,821 39	128,935,536 51	1,823,662,505 41	»	119,108,821 39	1,942,771,326 80	67,100,313 34	2,009,871,640 14
<b>Spesa:</b>											
Ministero del tesoro . . . . .	709,156,913 22	8,071,296 50	»	129,972,017 30	138,043,343 80	717,228,209 72	»	129,972,047 30	847,200,257 02	9,461,210 81	856,661,467 83
Id. delle finanze . . . . .	231,789,738 01	4,448,438 »	»	772,000 »	5,220,438 »	236,238,176 01	»	772,000 »	237,010,176 01	32,849,007 22	269,859,183 23
Id. di grazia, giustizia e culti . . . . .	43,943,074 71	16,499 63	»	»	16,499 63	43,959,574 34	»	»	43,959,574 34	161,913 43	44,121,487 77
Id. degli affari esteri . . . . .	16,367,205 66	215,000 »	»	»	215,000 »	16,582,205 66	»	»	16,582,205 66	195,352 »	16,777,557 66
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	64,625,497 61	2,846,124 86	»	»	2,846,124 86	67,471,622 47	»	»	67,471,622 47	1,563,775 45	69,035,397 92
Id. dell'interno . . . . .	82,752,835 76	1,835,061 97	»	»	1,835,061 97	84,587,897 73	»	»	84,587,897 73	1,615,620 59	86,203,518 32
Id. dei lavori pubblici . . . . .	28,651,150 »	60,272,750 »	7,200,000 »	217,250 »	67,690,000 »	88,923,900 »	7,200,000 »	217,250 »	96,341,150 »	10,586,733 30	106,927,883 30
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	95,738,470 41	971,050 »	»	»	971,050 »	96,709,520 41	»	»	96,709,520 41	706,824 47	97,416,344 88
Id. della guerra . . . . .	270,050,000 »	»	»	»	»	270,050,000 »	»	»	270,050,000 »	7,058,172 57	277,108,172 57
Id. della marina . . . . .	120,683,861 32	12,370,000 »	»	3,500,000 »	15,870,000 »	133,053,861 32	»	3,500,000 »	136,553,861 32	2,700,111 48	139,253,972 80
Id. di agricol. indust. e comm. . . . .	16,409,149 97	2,782,000 »	»	»	2,782,000 »	19,191,149 97	»	»	19,191,149 97	201,592 02	19,392,741 99
	1,680,167,896 67	93,828,220 96	7,200,000 »	134,461,297 30	235,489,518 26	1,773,996,117 63	7,200,000 »	134,461,297 30	1,915,657,414 93	67,100,313 34	1,982,757,728 27
Avanzo . . . . .	133,667,893 62	»	»	»	»	49,666,387 78	»	»	27,113,911 87	»	27,113,911 87
Disavanzo . . . . .	»	84,001,505 84	7,200,000 »	15,352,475 91	106,553,981 75	»	7,200,000 »	15,352,475 91	»	»	»

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1907 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto, pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, art. 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665 ed art. 1°, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui all'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme

in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai accedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, cioè:

*Entrata e spesa effettiva.*

Entrata . . . . .	L. 1,823,662,505.41
Spesa . . . . .	» 1,773,996,117.63
Avanzo effettivo . . . . .	L. + 49,666,387.78

*Costruzione di strade ferrate.*

Entrata . . . . .	L. »
Spesa . . . . .	» 7,200,000 »
Eccedenza passiva . . . . .	L. — 7,200,000 »

*Movimento di capitali.*

Entrata . . . . .	L. 119,108,821.39
Spesa . . . . .	» 134,461,297.30
Eccedenza passiva . . . . .	L. — 15,352,475.91

*Partite di giro.*

Entrata . . . . .	L. 67,100,313.34
Spesa . . . . .	» 67,100,313.34
	»

*Riassunto generale.*

Entrata . . . . .	L. 2,009,871,640.14
Spesa . . . . .	» 1,982,757,728.27
Differenza attiva . . . . .	L. + 27,113,911.87

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

**Approvazione del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 ». (N. 431).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assesta-

mento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 431).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione dei capitoli. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:



TABELLA A.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1905-906.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1905-906
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE				
	—				
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.				
	<b>Rendite patrimoniali.</b>				
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione . . . . .	164,000 »	»	+ 78,000 »	242,000 »
	Totale . . . . .	164,000 »	»	+ 78,000 »	242,000 »
	<b>Contributi a carico dei vettori.</b>				
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti . . . . .	1,700,000 »	»	+ 300,000 »	2,000,000 »
	Totale . . . . .	1,700,000 »	»	+ 300,000 »	2,000,000 »

**RIEPILOGO dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione  
rettificato per l'esercizio finanziario 1905-1906.**

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1905-906
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
<b>CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE</b>				
—				
<b>TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.</b>				
Rendite patrimoniali . . . . .	184,000 »	»	+ 78,000 »	262,000 »
Contributi a carico dei vettori . . . . .	2,107,000 »	»	+ 300,000 »	2,407,000 »
Entrate diverse . . . . .	18,500 »	»	»	18,500 »
<b>Totale delle entrate effettive ordinarie . . .</b>	<b>2,309,500 »</b>	<b>»</b>	<b>+ 378,000 »</b>	<b>2,687,500 »</b>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali. . .</b>	<b>3,500 »</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>3,500 »</b>
<b>RIASSUNTO</b>				
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive . . . . .</b>	<b>2,309,500 »</b>	<b>»</b>	<b>+ 378,000 »</b>	<b>2,687,500 »</b>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali. . . . .</b>	<b>3,500 »</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>3,500 »</b>
<b>Totale generale dell'Entrata . . . . .</b>	<b>2,313,000 »</b>	<b>»</b>	<b>+ 378,000 »</b>	<b>2,691,000 »</b>

TABELLA B.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1905-906.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificcate per l'esercizio finanziario 1905-906
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
<b>CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.</b>					
<b>TITOLO I. — SPESA ORDINARIA</b>					
<b>Spese generali.</b>					
7	Spese speciali di posta e telegrafo per il Commissariato e per i quattro Ispettorati . . . . .	7,000 »	»	+ 3,000 »	10,000 »
8	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato . . . . .	19,000 »	»	+ 10,000 »	29,000 »
	Totale . . . . .	26,000 »	»	+ 13,000 »	39,000 »
<b>Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.</b>					
13	Spese di viaggio e indennità di missione a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali, tanto all'estero che all'interno . . . . .	15,000 »	»	+ 25,000 »	40,000 »
	Totale . . . . .	15,000 »	»	+ 25,000 »	40,000 »
<b>Spese per la protezione degli emigranti.</b>					
21	Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero ed all'interno . . . . .	325,000 »	»	+ 450,000 »	775,000 »
	Totale . . . . .	325,000 »	»	+ 450,000 »	775,000 »

Segue TABELLA B.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificcate per l'esercizio finanziario 1905-906
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
	<b>Fondi di riserva.</b>				
24	Fondo di riserva per le spese impreviste . . .	15,000 »	— 14,500 »	»	500 »
	Totale . . .	15,000 »	— 14,500 »	»	500 »
	Totale delle spese ordinarie effettive . . .	381,000 »	— 14,500 »	+ 488,000 »	854,500 »
	<b>TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.</b>				
25	Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzioni, di adattamento e di arredamento. . . . .	200,000 »	»	+ 230,000 »	430,000 »
26	Spese per lavori straordinari . . . . .	27,000 »	+ 6,500 »	»	33,500 »
32 bis	Concorso del Commissariato dell'emigrazione all'esposizione di Milano del 1906 . . . . .	»	+ 8,000 »	+ 7,000 »	15,000 »
	Totale delle spese straordinarie effettive .	227,000 »	+ 14,000 »	+ 237,000 »	478,500
	Spese effettive ordinarie e straordinari insieme.	608,000 »	»	+ 725,000 »	1,333,000 »
	<b>CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI</b>				
33	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	907,280 »	»	— 547,000 »	360,280 »
	Totale del movimento di capitali . . .	907,280 »	»	— 547,000 »	360,280 »

**RIEPILOGO dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione rettificato  
per l'esercizio finanziario 1905-1906.**

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettifiche per l'esercizio finanziario 1905-906
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
<b>CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.</b>				
<b>TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.</b>				
Spese generali . . . . .	157,220 »	»	+ 13,000 »	170,220 »
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti . . . . .	570,500 »	»	+ 25,000 »	595,500 »
Spese per la protezione degli emigranti . . . . .	345,000 »	»	+ 450,000 »	795,000 »
Fondi di riserva . . . . .	35,000 »	- 14,500 »	»	20,500 »
Totale delle spese ordinarie effettive . . . . .	1,107,720 »	- 14,500 »	+ 488,000 »	1,581,220 »
<b>TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE . . . . .</b>	498,000 »	+ 14,500 »	+ 237,000 »	749,500 »
Totale delle spese straordinarie effettive . . . . .	498,000 »	+ 14,500 »	+ 237,000 »	749,500 »
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme. . . . .	1,605,720 »	»	+ 725,000 »	2,330,720 »
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .</b>	907,280 »	»	- 547,500 »	360,280 »
Totale del movimento di capitali . . . . .	907,280 »	»	- 547,500 »	360,280 »
<b>RIASSUNTO</b>				
CATEGORIA I. — Spese effettive . . . . .	1,605,720 »	»	+ 725,000 »	2,330,720 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .	907,280 »	»	- 547,000 »	360,280 »
Totale generale della Spesa . . . . .	2,513,000 »	»	+ 178,000 »	2,691,000 »

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È convalidato il decreto Reale in data 14 gennaio 1906, n. 14, che autorizza il prelevamento della somma di lire 8000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'istituzione del capitolo 33 *bis* « Concorso del Commissariato dell'emigrazione all'Esposizione di Milano del 1906 ».

(Approvato).

Art. 3.

È convalidato il decreto Reale in data 14 gennaio 1906, n. 13, che autorizza il prelevamento della somma di lire 6500 dal fondo di riserva per le spese impreviste da portarsi in aumento del capitolo 26 « Spese per lavori straordinari ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 432).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 432*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Se nessuno domanda la parola, non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

**Stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.**

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1905-906	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		<b>CATEGORIA I. -- ENTRATE EFFETTIVE</b>			
		<b>TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.</b>			
		<b>Rendite patrimoniali.</b>			
1	1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti . . . . .	20,000 »	»	20,000 »
2	2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione. . . . .	164,000 »	+ 58,000 »	222,000 »
Totale . . . . .			184,000 »	+ 58,000 »	242,000 »
		<b>Contributi a carico dei vettori.</b>			
3	3	Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti . . . . .	17,000 »	»	17,000 »
4	4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti . . . . .	1,700,000 »	+ 100,000 »	1,800,000 »
5	5	Depositi fatti dai vettori per pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma, dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti e delle indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti. . . . .	390,000 »	»	390,000 »
Totale . . . . .			2,107,000 »	+ 100,000 »	2,207,000 »
		<b>Entrate diverse.</b>			
6	6	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla Legge e al Regolamento sull'emigrazione . . . . .	3,000 »	»	3,000 »
7	7	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti . . . . .	15,000 »	»	15,000 »
8	8	Entrate diverse e impreviste . . . . .	500 »	»	500 »
9	9	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa . . . . .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
Totale . . . . .			18,500 »	»	18,000 »
<b>Totale delle entrate effettive ordinarie . . . . .</b>			<b>2,309,500 »</b>	<b>+ 158,000 »</b>	<b>2,467,500 »</b>

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1905-906	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		<b>CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI</b>			
		—			
10	10	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del Fondo per l'emigrazione . . . . .	3,500 »	+ 1,092,080 »	1,095,580 »
		Totale del movimento di capitali . . . . .	3,500 »	+ 1,092,080 »	1,095,580 »

**RIASSUNTO**

CATEGORIA I. — Entrate effettive . . . . .	2,200,500 »	+ 158,000 »	2,467,500 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .	3,500 »	+ 1,092,080 »	1,095,580 »
Totale generale dell'Entrata . . . . .	2,313,000 »	+ 1,250,080 »	3,563,080 »



# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1905-906	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
<b>CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE</b>					
<b>TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.</b>					
<b>Spese generali.</b>					
1	1	Commissariato e Ispettorati dell'emigrazione - Personale . . . . .	(a) 62,175 »	+ 360 »	(a) 62,535 »
2	2	Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti . . . . .	(a) 18,520 »	»	(a) 18,520 »
3	3	Consiglio dell'emigrazione e Comitato permanente	2,000 »	»	2,000 »
4	4	Fitto di locali per il Commissariato e per i quattro Ispettorati nei porti d'imbarco . . . . .	12,025 »	»	12,025 »
5	5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro Ispettorati . . . . .	15,000 »	»	15,000 »
6	6	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per i quattro Ispettorati . . . . .	2,500 »	»	2,500 »
7	7	Spese speciali di posta e telegrafo . . . . .	7,000 »	+ 3,000 »	10,000 »
8	8	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni uf- ficiali del Commissariato . . . . .	19,000 »	+ 10,000 »	29,000 »
9	9	Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari: stampa ed acquisto di guide, ed altre pubblica- zioni da distribuirsi gratuitamente agli emi- granti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici. . . . .	15,000 »	»	15,000 »
10	10	Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi del- l'emigrazione. . . . .	2,000 »	+ 2,000 »	4,000 »
11	11	Spese casuali . . . . .	2,000 »	»	2,000 »
Totale . . .			157,220 »	+ 15,360 »	172,580 »
<b>Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.</b>					
12	12	Spese di viaggio e indennità agli ispettori viaggianti	55,000 »	+ 15,000 »	70,000 »
13	13	Spese di viaggio e indennità di missione a funzio- nari del Commissariato o per incarichi speciali tanto all'estero che all'interno esclusi gli ispet- tori viaggianti . . . . .	15,000 »	+ 50,000 »	65,000 »
14	14	Stipendi e indennità agli addetti ai Regi Consolati per l'assistenza agli emigrati e spese inerenti ai servizi ad essi affidati . . . . .	40,000 »	»	40,000 »
<i>Da riportarsi . . .</i>			110,000 »	+ 65,000 »	175,000 »

(a) Le somme stanziare nei capitoli 1 e 2 rappresentano lo stato di fatto e dovranno essere variate se sarà approvato il ruolo organico per il personale che verrà presentato al Parlamento con apposito disegno di legge.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1905-906	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		<i>Riporto</i> . . .	110,000 »	+ 65,000 »	175,000 »
15	15	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo. . . . .	390,000 »	»	390,000 »
16	16	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti, e ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse . . . . .	35,000 »	+ 5,000 »	4,000 »
17	17	Disinfezioni - Sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri - Assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero . . . . .	30,000 »	- 10,000 »	20,000 »
	18	Servizio di informazioni e di vigilanza - Sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina . . . . .		+ 15,000 »	15,000 »
18	19	Spese per le Commissioni arbitrali . . . . .	1,500 »	»	1,500 »
19	20	Spese di liti . . . . .	1,000 »	»	1,000 »
20	21	Missioni presso il Commissariato . . . . .	3,000 »	»	3,000 »
		Totale . . .	570,500 »	+ 75,000 »	645,500 »
		<b>Spese per la protezione degli emigranti.</b>			
21	22	Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero ed all'interno . . . . .	325,000 »	+ 225,000 »	550,000 »
22	23	Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero. . . . .	20,000 »	+ 200,000 »	220,000 »
		Totale . . .	345,000 »	+ 425,000 »	770,000 »
		<b>Fondi di riserva.</b>			
23	24	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	20,000 »	+ 5,000 »	25,000 »
24	25	Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	15,000 »	+ 10,000 »	25,000 »
		Totale . . .	35,000 »	+ 15,000 »	50,000 »
		Totale delle spese ordinarie effettive . . .	1,107,720 »	+ 530,360 »	1,638,080 »
		<b>TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.</b>			
25	26	Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento . . . . .	200,000 »	+ 1,300,000 »	1,500,000 »
—	26 bis	Rimpatri dal Brasile. . . . .	»	+ 120,000 »	120,000 »
26	27	Spese per lavori straordinari . . . . .	27,000 »	»	27,000 »
27	28	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato e per gli Ispettorati . . . . .	3,000 »	»	3,000 »
		<i>Da riportare</i> . . .	230,000 »	+ 1,420,000 »	1,650,000 »

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1905-906	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		<i>Riporto</i> . . .	230,000 »	+ 1,420,000 »	1,650,000 »
28	29	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione . . . . .	5,000 »	»	5,000 »
29	30	Spese straordinarie eventuali . . . . .	3,000 »	»	3,000 »
30	31	Spese per l'incremento delle Scuole italiane in America. . . . .	200,000 »	»	200,000 »
31	32	Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani. . . . .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
31 <i>bis</i>	33	Indennità ai Regi Uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero . . . . .	60,000 »	»	60,000 »
»	34	Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'im- barco. . . . .	»	+ 7,000 »	7,000 »
		Totale delle spese straordinarie effettive . . .	498,000 »	+ 1,427,000 »	1,925,000 »
		Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme .	1,605,720 »	+ 1,957,360 »	3,563,080 »
		<b>CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b> —			
35	35	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	907,280 »	— 907,280 »	<i>per memoria</i>
		Totale del movimento di capitali . . .	907,280 »	— 907,280 »	<i>per memoria</i>

**RIASSUNTO**

CATEGORIA I. — Spese effettive . . . . .	1,605,720 »	+ 1,957,360 »	3,563,080 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .	907,280 »	— 907,280 »	<i>per memoria</i>
Totale generale della Spesa . . .	2,513,000 »	+ 1,050,080 »	3,563,080 »

**Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.**

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
1	Personale del Commissariato e degli Ispettorati dell'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza agli impiegati residenti in Roma e per ciò che si riferisce alle indennità di congedamento, previste dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento sull'emigrazione).
	Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti (per la parte che riguarda l'indennità di residenza, e l'indennità di congedamento).
4	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco.
5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro Ispettorati (per la parte che riguarda gli stampati per uso d'ufficio).
7	Spese speciali di posta e telegrafo.
8	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato.
9	Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari, stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti; ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici.
10	Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'emigrazione.
15	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo.
16	Indennità ai componenti le Commissioni di visita alle navi in partenza con emigranti e ai periti tecnici, e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
17	Disinfezioni; sorveglianza sulle locande e altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri; assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero.
18	Servizio di informazioni e di vigilanza; sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina.
19	Spese per le Commissioni arbitrali.
20	Spese di liti.
27	Spese per lavori straordinari.
29	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.

Progetto di ripartizione in articoli ed in paragrafi di alcuni capitoli del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Numero dei capitoli	Capitoli e relativa ripartizione in paragrafi	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
1	Commissariato e Ispettorati dell'emigrazione - Personale : a) Stipendi a tre commissari, al ragioniere, all'archivista, a cinque ufficiali d'ordine, a due uscieri e ad un inserviente (articoli 13, 15 e 17 del regolamento) . . . . . b) Indennità di funzioni al commissario generale, agli ispettori di Genova, Napoli, Palermo e Messina, ai vice-ispettori di Genova e Napoli, e al delegato di Genova (articoli 13 e 23 del regolamento) . . . . . c) Contributo al fondo pensioni (art. 18 del regolamento). . . . . d) Indennità di residenza in Roma . . . . . e) Indennità nei casi previsti dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento . . . . .	43,360 » 13,920 » 3,035 » 2,220 » per memoria
	Somma iscritta nel capitolo. . .	62,535 »
2	Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti : a) Stipendi a quattro ispettori viaggianti (art. 34 del regolamento) . . . . . b) Indennità di residenza in Roma . . . . . c) Contributo al fondo pensioni. . . . . d) Indennità di congedamento nel caso previsto dal 5° capoverso dell'art. 34 del regolamento . . . . .	16,000 » 1,400 » 1,120 » er memoria
	Somma iscritta nel capitolo. . .	18,520 »
4	Fitto di locali per il Commissariato e per i quattro Ispettorati nei porti d'imbarco : a) Fitto del locale ad uso ufficio del Commissariato. . . . . b) Id. id. dell'Ispettorato a Genova. . . . . c) Id. id. id. a Palermo . . . . . d) Id. id. id. a Messina . . . . . e) Id. id. di altri locali nei porti d'imbarco . . . . .	8,220 » 1,650 » 900 » 400 » 855 »
	Somma iscritta nel capitolo. . .	12,025 »
5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro Ispettorati : Art. 1. a) Acquisto di carta, registri e oggetti di cancelleria per il Commissariato e per gli Ispettorati . . . . . b) Illuminazione dei locali d'ufficio a Roma, Genova, Napoli, Palermo e Messina. . . . .	4,600 » 2,200 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,800 »

Numero dei capitoli	Capitoli e relativa ripartizione in paragrafi	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	<i>Riporto</i> . . . . .	6,800 »
	c) Riscaldamento di locali . . . . .	600 »
	d) Manutenzione di mobili, barche, ecc. . . . .	500 »
	e) Indennità di vestiario agli uscieri ed inservienti . . . . .	500 »
	f) Assicurazione contro gl'incendi . . . . .	30 »
	g) Biancheria - Acquisto e manutenzione . . . . .	100 »
	h) Spese di vetture e trasporti vari. . . . .	800 »
	i) Abbonamento al telefono. . . . .	400 »
	k) Spese di facchinaggio, pulizia e varie. . . . .	1,770 »
		<hr/> 11,500 »
	Art. 2. Stampati per uso d'ufficio . . . . .	3,500 »
	Somma iscritta nel capitolo . . . . .	<hr/> 15,000 »
8	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato:	
	a) Bollettino del Commissariato . . . . .	26,000 »
	b) Altre pubblicazioni ufficiali. . . . .	3,000 »
	Somma iscritta nel capitolo . . . . .	<hr/> 29,000 »
15	Competenze ai medici militari e ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo:	
	a) Stipendi e indennità d'arma dei 48 medici militari (da reintegrarsi al bilancio del Ministero della marina). . . . .	159,997 44
	b) Diarie ai medici e commissari viaggianti (art. 31, lettera b, del regolamento) e competenze eventuali previste dalle lettere d e g dell'art. 31 del regolamento stesso . . . . .	180,000 »
	c) Spese di trasferta dal luogo di residenza al porto d'imbarco e viceversa . . . . .	22,000 »
	d) Aggio per le indennità di cui ai paragrafi b e c pagabili in oro . . . . .	100 »
	e) Restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme anticipate . . . . .	27,902 56
	Somma iscritta nel capitolo . . . . .	<hr/> 390,000 »

Numero dei capitoli	Capitoli e relativa ripartizione in paragrafi	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
17	Disinfezioni; sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri, assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero:	
	Art. 1. a) Indennità ai medici igienisti per l'ispezione delle locande autorizzate . . . . .	5,000 »
	b) Spese per la stazione di disinfezione nel porto di Napoli . . . . .	9,000 »
	c) Spese per disinfezione nel porto di Palermo . . . . .	4,000 »
	d) Spese per disinfezione nel porto di Messina . . . . .	1,000 »
		<hr/> 19,000 »
	Art. 2. Spese per assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco all'estero . . . . .	1,000 »
	Totale del capitolo . . . . .	<hr/> 20,000 »
18	Servizio d'informazioni e vigilanza, sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina:	
	a) Servizio di informazioni e di vigilanza . . . . .	5,000 »
	b) Sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina. . . . .	10,000 »
	Totale del capitolo . . . . .	<hr/> 15,000 »
22	Spese per la protezione degli emigrati all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero e all'interno:	
	a) Sussidi ad opere di patronato e di avviamento al lavoro:	
	New York:	
	Società di patronato per gli immigranti italiani . . . . .	40,000 »
	Società italiana di beneficenza . . . . .	25,000 »
	Columbus Hospital . . . . .	5,000 »
	Società di San Raffaele. . . . .	8,000 »
	Ufficio di investigazioni (Investigation Bureau). . . . .	30,000 »
	Ufficio del lavoro (Labor Bureau). . . . .	150,000 »
	Boston:	
	Società di patronato . . . . .	8,000 »
	Società di San Raffaele. . . . .	5,000 »
	San Francisco (Società di patronato) . . . . .	6,000 »
	Montreal id. . . . .	15,000 »
	Rio Janeiro id. . . . .	18,000 »
	San Paulo id. . . . .	24,000 »
	Santos id. . . . .	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 340,000 »

Segue ALLEGATO N. 1.

Numero dei capitoli	Capitoli e relativa ripartizione in paragrafi	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	<i>Riporto</i> . . .	340,000 »
	Assuncion (Società di patronato). . . . .	3,000 »
	Buenos Aires id. . . . .	25,000 »
	Cordoba id. . . . .	3,000 »
	Paraná id. . . . .	3,000 »
	Pittsburg (Cassa di previdenza per gli operai italiani) . . . . .	2,500 »
	Tunisi . . . . .	3,000 »
	Santa Fè (Ospedale italiano) . . . . .	3,000 »
	San Paulo (Ospedale Umberto I). . . . .	6,000 »
	New Orleans (Orfanotrofo). . . . .	2,500 »
	Innsbruck (Dormitorio italiano) . . . . .	2,000 »
	Ginevra (Società filantropica italiana) . . . . .	500 »
	Zurigo (Dormitorio italiano). . . . .	3,500 »
	Opera di assistenza tra gli operai italiani emigranti in Europa e nel Levante . . . . .	35,000 »
	Consiglio provinciale dell'emigrazione Friulana in Udine . . . . .	6,000 »
	Segretariato dell'emigrazione in Belluno . . . . .	1,500 »
	Società di patronato per gli emigranti in Feltre . . . . .	1,500 »
	Società per la protezione degli emigranti in Palermo . . . . .	3,000 »
	Comitato comunale per l'emigrazione in Napoli . . . . .	7,000 »
	Id. id. id. id. in Genova . . . . .	1,500 »
	Società Dante Alighieri per la Francia meridionale. . . . .	10,200 »
	Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa . . . . .	6,000 »
	Sussidi a maestri, agenti del Commissariato nell'America latina. . . . .	50,000 »
		518,700 »
	Sussidi per nuovi patronati che fossero istituiti durante l'esercizio o aumenti che si ritenessero necessari per istituzioni già esistenti (1). . . . .	26,300 »
	b) Spese per la ricerca degli emigrant all'estero e contributo a spese di rimpatrio (2)	5,000 »
	<b>Totale del capitolo</b> . . .	<b>550,000 »</b>

(1) Per il riparto di questa somma sarà sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.

(2) Somma assegnata ai R.R. Consoli per la pubblicazione delle liste degli emigranti ricercati dai parenti e per casi eccezionali di rimpatrio.



PRESIDENTE. Rileggerò ora gli articoli coi quali si approvano questi stanziamenti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a fare riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Spese straordinarie militari per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Milano l'ex-fortino di Porta Vittoria in detta città:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Proroga del termine assegnato dalla legge 25 giugno 1905, n. 260, sulla conservazione dei monumenti:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

**Avvertenza del Presidente.**

PRESIDENTE. Avverto che domani alle ore 14 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Ho creduto opportuno di indire questa riunione per domani, non perchè intenda che questi disegni di legge possano essere discussi prima che il Senato prenda le sue vacanze, ma soltanto perchè possano essere nominati i rispettivi Uffici centrali, i quali, durante le vacanze stesse, avranno tutto l'agio di preparare le loro relazioni, per la ripresa dei lavori del Senato.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali (N. 412);

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolazioni fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione (N. 413);

Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario (N. 427);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 408);

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 415);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 431);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 432).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1906

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3<sup>a</sup>), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 411 - *urgenza*);

Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena (N. 433 - *urgenza*);

Provvedimenti per l'arma dei Reali carabinieri (N. 416 - *urgenza*);

Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari (N. 426 - *urgenza*);

Variazioni degli organici del personale di pubblica sicurezza e provvedimenti finanziari a favore del corpo delle guardie di città e per la sistemazione dei locali degli uffici della Questura di Roma (N. 425 - *urgenza*);

Aumento di dotazione al cap. 51 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907 relativo a servizi di pubblica beneficenza: Sussidi (N. 424 - *urgenza*);

Modificazioni alla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e alla legge 13 marzo 1904, n. 104, sulla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai (N. 434 - *urgenza*),

Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi (N. 414 - *urgenza*);

Aumento di L. 2,770,000 al cap. 65: « Restituzioni e rimborsi (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 437);

Aumento di L. 15,000 alla spesa del personale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma (N. 429);

Assegnazione di un fondo speciale per il lavoro di applicazione delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, sullo stato giuridico, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie (N. 430);

Riordinamento degli Istituti per la Giustizia amministrativa (N. 385);

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331 - *Seguito*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 4 gennaio 1907 (ore 11,30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.